

Assicurazione Multigaranzia per negozi e attività commerciali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: "AZIENDA PROTETTA LINEA COMMERCIO"

Data ultima edizione: Giugno 2024
Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it


AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2022), ammonta a € 724 milioni di cui € 232 milioni di capitale sociale interamente versato e € 492 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio e gli utili portati a nuovo. Il solvency ratio al 31 dicembre 2022, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 210% post dividendo prevedibile.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
Sezione A - INCENDIO	<p>La Sezione A - INCENDIO prevede un pacchetto di garanzie base che prevede la copertura assicurativa contro i danni derivanti da: 1) incendio, fulmine, implosione e scoppio; 2) esplosione; 3) caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti; 4) urto di veicoli stradali o di natanti e imbarcazioni; 5) onda di pressione (bang sonico); 6) rovina ascensori e montacarichi; 7) fumo; 8) atti vandalici e sabotaggio verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa; nonché guasti cagionati dai ladri; 9) bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido, a seguito di rottura accidentale; 10) gelo che comporti spargimento d'acqua; 11) bagnamento e/o allagamento di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler); 12) dispersione del liquido posto in serbatoi vasche e silos; 13) occlusione di condutture; 14) movimentazione interna e /o urto di veicoli; 15) crollo e collasso strutturale del fabbricato, dell'attrezzatura e/o dei macchinari.</p> <p>A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi: danni consequenziali, spese di salvataggio, spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, le spese per trasloco del contenuto rimasto illeso. Sono inoltre sempre operanti le seguenti garanzie: Universalità; Merci temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare; Merci, attrezzi e utensili trasportati; Buona fede; Rinuncia alla rivalsa; Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione; Onorari di riprogettazione del fabbricato; Contenuto all'aperto; Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre; Trasloco delle cose assicurate; Rottura di lastre o insegne; Spese di ricerca e riparazione del danno; Atti di terrorismo; Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate; Modifiche e variazioni a fabbricato e macchinario; Esistenza di procedure concorsuali - Stabilimenti o reparti inattivi; Selling price; Deroga alla proporzionale; Anticipo indennizzo.</p>
Garanzie Opzionali INCENDIO	<p>La copertura Incendio può essere integrata mediante le seguenti Garanzie Opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none">• RISCHIO LOCATIVO (A1) copertura alternativa al Fabbricato (A1);• MERCI in aumento (Flottanti) (A3);• MERCI IN REFRIGERAZIONE (A4);• FENOMENI ELETTRICI (A5);• RICORSO TERZI (A6);• SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento (A7);



Che cosa è assicurato?

	<ul style="list-style-type: none"> • VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (A8) (solo per alcune attività); • LASTRE – Rottura Lastre e insegne in aumento (A9)
Garanzie Opzionali INCENDIO	<ul style="list-style-type: none"> • CLAUSOLE OPZIONALI INCENDIO (A11), si tratta di alcune garanzie opzionali operanti con esplicito richiamo (es. clausola "LEA01 -Fabbricati in leasing con formula a valore residuo" o clausola" • PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF) • SW01 – Clausole property - Allegato Smart Working (specifica per imprese che svolgono attività anche in smart working e/o telelavoro) e di clausole dedicate inseribili in polizza con appositi allegati riservate solo ad alcune attività particolari (es. negozi di abbigliamento, ristoranti, attività di estetica e cura alla persona, concessionari di veicoli)
Sezione A1 - EVENTI NATURALI E/O CATASTROFALI	<p>Per le garanzie presenti nella presente Sezione A1 – EVENTI NATURALI E/O CATASTROFALI - vale quanto segue:</p> <p>Operatività delle garanzie Condizione essenziale per l'operatività delle garanzie, è che gli eventi coperti dall'assicurazione siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze. Rimane, inoltre, fermo quanto stabilito nella Sezione A – "Incendio" in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esclusioni; • Limitazioni / Condizioni di operatività. <p>Oneri e spese Per le seguenti voci di spesa, si rimanda ai rispettivi articoli disciplinati alla Sezione A – "Incendio", nonché a quanto indicato nella Tabella limiti Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento • Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione • Onorari di riprogettazione del Fabbricato • Onorari dei periti - Operazioni peritali <p>ENCB Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Eventi atmosferici e Sovraccarico neve - "Forma Base" (valida solo se espressamente richiamata – clausola alternativa a "Forma Estesa")</p> <p>AXA, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate nell'ubicazione indicata in polizza, anche se di proprietà di terzi, da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate o abbattute, grandine, tromba d'aria; 2) Sovraccarico e/o accumulo di neve. <p>ENFE Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Eventi atmosferici e Sovraccarico neve - "Forma Estesa" (valida solo se espressamente richiamata – clausola alternativa a "Forma Base")</p> <p>AXA indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate nell'ubicazione indicata in polizza, anche se di proprietà di terzi, da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate o abbattute, grandine, tromba d'aria; 2) eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati (o incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), pensiline e tettoie, purché abbiano caratteristiche che non rientrano in quelle descritte al punto g) delle esclusioni Eventi atmosferici che seguono; 3) Sovraccarico e/o accumulo di neve; <p>Con specifico sotto-limite indicato nella "Tabella Limiti Sezione A1 – Eventi naturali e/o catastrofali", sono inoltre compresi i danni da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre e insegne, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica. Tali fattispecie, si intendono coperte anche se installate su pensiline, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati, (escluso in ogni caso quanto in essi contenuto o posto sottotetto).</p> <p>CA02 DANNI AD ARREDAMENTO E GIOCHI ALL'APERTO A parziale deroga delle esclusioni previste al punto d) delle garanzie "Eventi atmosferici e Sovraccarico neve" forma "Base" o forma "estesa", AXA indennizza i danni materiali e diretti da Eventi atmosferici causati ad arredamento e giochi all'aperto, quali: sedie, sdraio, tavolini, tennis tavolo, altalene, scivoli e giochi per bambini e quant'altro di simile di proprietà del Contraente/Assicurato posti in spazi di esclusiva pertinenza e funzionali all'attività assicurata.</p>



Che cosa è assicurato?

ALLAG| INTEGRAZIONE DANNI DA BAGNAMENTO E/O ALLAGAMENTO

Ad integrazione delle garanzie presenti nella forma garanzia Eventi atmosferici e Sovraccarico neve ENCB - "Forma Base" oppure ENFE - "Forma Estesa", ed a parziale deroga delle esclusioni ivi previste, si intendono inoltre prestate le seguenti garanzie:

- a parziale deroga del punto 2) delle esclusioni, AXA indennizza i danni direttamente causati alle cose assicurate da **bagnamento e/o allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;**
- a parziale deroga del punto 3) delle esclusioni, AXA indennizza i danni direttamente causati alle cose assicurate da **bagnamento e/o allagamento conseguente a intasamento, occlusione o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana con o senza rottura degli stessi avvenuti a causa degli eventi atmosferici e/o grandine;**

ENPS| DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI AI PANNELLI SOLARI / FOTOVOLTAICI

Ad integrazione della garanzia (PSF) – "PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI" presente nella Sezione A – "Incendio" ed a parziale deroga delle esclusioni (punto h) delle garanzie Eventi atmosferici e sovraccarico neve "Forma Base" (ENCB) oppure "Forma Estesa" (ENFE) della presente Sezione, AXA indennizza i **danni materiali e diretti ai pannelli solari e/o fotovoltaici per effetto di grandine ed eventi atmosferici.**

GR| GRANDINE SUI FRAGILI in aumento

L'importo indicato in Scheda di polizza alla partita "Grandine su fragili in aumento (GR)" deve intendersi quale limite complessivo, per sinistro e per annualità assicurativa, e ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia Eventi atmosferici e sovraccarico neve "Forma Estesa" (ENFE), per i soli **danni materiali direttamente causati dalla grandine** ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre e insegne, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica (anche se installati su pensiline, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati, escluso in ogni caso quanto in essi contenuto o posto sottotetto).

Eventi Catastrofali: TERREMOTO (TERREM)

A parziale deroga dell'Art. 1.17 - "Esclusioni", lettera c)-della Sezione A – "Incendio", AXA indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate (A1 - "Fabbricato"; A2 - "Contenuto"; A3 - "Merci in aumento"; A8 - "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione"; PSF – "Pannelli Solari e/o Fotovoltaici") causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, compresi i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Eventi Catastrofali: INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA)

A parziale deroga dell'Art. 1.17 - "Esclusioni", lettera c) della Sezione A – "Incendio", AXA indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate (A1 - "Fabbricato"; A2 - "Contenuto"; A3 - "Merci in aumento"; A8 - "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione"; PSF – "Pannelli solari e/o Fotovoltaici") causati da "Inondazione, Alluvione", cioè fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto, compresi i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Sezione B - DANNI INDIRETTI

La Sezione B - DANNI INDIRETTI prevede le seguenti garanzie:

- MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (B1);
- INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% (B2) o in alternativa INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI (B2);
- PERDITA PIGIONI (B3).

Sezione C - FURTO e RAPINA

La Sezione C - FURTO e RAPINA prevede una partita C1 - "CONTENUTO FURTO" con una copertura base (o con copertura in forma limitata), con le seguenti garanzie:

a) furto con rottura e/o scasso; uso fraudolento di chiavi, furto con scalata, furto con introduzione clandestina; b) rapina od estorsione avvenuta nei locali anche se iniziata dall'esterno; c) i danni causati ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina; d) guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi nonché furto di fissi ed infissi; e) atti vandalici commessi dagli autori del furto; f) portavalori. Previste inoltre 1) spese ed onorari del perito; 2) spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti; spese per la sostituzione delle serrature o per migliorare i mezzi di chiusura dei locali; 3) ricostruzione degli enti particolari sottratti o danneggiati. Sono sempre operanti le seguenti disposizioni normative: Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia; Furto commesso da prestatori di lavoro; Furto con rottura dei vetri delle vetrine; Contenuto presso terzi o presso magazzino separato; Contenuto presso fiere e mostre; Furto pannelli solari o fotovoltaici; Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato; Esistenza di procedure concorsuali; Trasloco delle cose assicurate; Coesistenza di assicurazione trasporti; Selling price.

Per le Merci a più elevato rischio furto (rischi classificati nelle categorie più grave di Tariffa) è prevista una franchigia assoluta.



Che cosa è assicurato?

Garanzie Opzionali FURTO e RAPINA	<p>La copertura può essere integrata mediante Garanzie Opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none">• INTEGRAZIONE VALORI (C2);• GUASTI CAGIONATI DAI LADRI in aumento al limite di garanzia base (C3);• FURTO ATTREZZI e MERCI TRASPORTATE (C4)• VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (C5);• CLAUSOLE OPZIONALI FURTO (C6), cioè alcune clausole Furto opzionali che regolano la presenza di impianti di allarme e di garanzie particolari quali: "C828 - Distributori automatici"; "CA3 - Cose all'aperto"; "C212 - Stazioni di servizio e/o autolavaggi"; "FTEM - Furto verificatosi in occasione di terremoto"; "FES - Furto verificatosi in occasione di eventi sociopolitici") e di clausole dedicate inseribili in polizza con appositi allegati riservate solo ad alcune attività particolari (es. ristoranti, negozi di abbigliamento, attività di estetica e cura alla persona). Infine, alcune clausole opzionali che regolano determinati aspetti del rischio e/o condizioni di operatività della garanzia: Impianto di allarme antifurto collegato (434B); Impianto di allarme antifurto generico (488C); Aggravamento rischio Furto (450C).• FURTO CON DESTREZZA (C7).
Sezione D - GUASTI MACCHINE	<p>La Sezione D - GUASTI MACCHINE prevede la copertura assicurativa, per le APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (D1) e per il MACCHINARIO (D2), collaudati e pronti all'uso cui sono destinati da:</p> <p>a) rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei; b) imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra; c) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; d) errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, sempre che siano trascorsi 12 mesi dalla data di acquisto del bene o sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore; e) errori di montaggio e smontaggio connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione; f) rovesciamento di liquidi in genere; g) traboccamento, rigurgito della rete fognaria; h) gelo, valanghe, ghiaccio.</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo per qualsiasi tipo di danno indennizzabile è effettuato previa detrazione dello scoperto con il relativo minimo (o franchigia) per sinistro indicata nella scheda di polizza per le APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (D1) e per il MACCHINARIO (D2), (salvo quanto diversamente indicato nel normativo di polizza).</p>
Sezione E - ASSISTENZA INFORMATICA	<p>La Sezione E - ASSISTENZA con la garanzia ASSISTENZA INFORMATICA, prevede le seguenti prestazioni: 1) Rispristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Office" e dell'Apparato Digitale "Mobile"; 2) Rispristino dell'operatività della Rete Dati; 3) Intervento a seguito di virus (sull'Apparato Digitale "Office" e sull'Apparato Digitale "Mobile"). Previsti in garanzia massimo 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Office" e 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Mobile".</p> <p>Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza informatica, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.</p>
Sezione F - RESPONSABILITÀ CIVILE	<p>La Sezione F - RESPONSABILITÀ CIVILE prevede la GARANZIA BASE R.C.T. (F1) che protegge l'imprenditore nei casi di responsabilità per danni procurati a terzi nello svolgimento dell'attività indicata in polizza. La garanzia base R.C.T. dell'azienda opera anche per i danni derivanti dalla proprietà o dall'utilizzo dei locali destinati ad azienda.</p> <p>Sono sempre operanti le seguenti garanzie R.C.T.: Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio; Danni da interruzione di attività; Danni da inquinamento accidentale; Smercio in regime "Claims made"; Committenza di lavori di straordinaria manutenzione; Cessione di lavori in subappalto (fino al 50% del Fatturato); Danni a mezzi sotto carico e scarico; Danni ai veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata; Responsabilità personale degli addetti - R.C. rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa; Responsabilità derivante dall'uso di armi per legittima difesa;</p> <p>Normalmente alla copertura base R.C.T. è abbinata anche la GARANZIA R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (F5) in tal caso l'assicurazione opera per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti, dai lavoratori subordinati e da tutti i lavoratori di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge.</p> <p>La garanzia R.C.T. può essere limitata anche alla "R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO" (F9), si tratta di una garanzia alternativa alla copertura base F1, da proporre qualora l'Assicurato sia solo proprietario del Fabbricato (affittato a terzi che vi esercitano un'attività).</p>
Sezione F - Garanzie Opzionali RESPONSABILITÀ CIVILE	<p>La copertura assicurativa R.C. può essere integrata con le seguenti Garanzie Opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none">• LAVORI PRESSO TERZI (F2) per le attività che prevedono la posa in opera o attività presso terzi, copre i danni arrecati a terzi in ambito lavori;• CLAUSOLE OPZIONALI R.C. (F3), si tratta di alcune clausole opzionali di Responsabilità Civile specifiche per coprire alcuni rischi particolari quali: "Danni a cose di terzi movimentate (E707)"; "Estensione smercio fuori dai locali dell'attività (E708)"; "Cose portate dai clienti (E444)"; "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)"; "Assicurato aggiunto per la proprietà dei fabbricati aziendali (E001)"; "Lavoratori stagionali (STAG)", SW02 - Clausola RCT – Allegato Smart Working (specifica per imprese che svolgono attività anche in smart working e/o telelavoro) e di clausole dedicate inseribili in polizza con appositi allegati riservate solo ad alcune attività particolari (es. negozi di abbigliamento, ristoranti, attività di estetica e cura alla persona);



Che cosa è assicurato?

Sezione F - Garanzie Opzionali RESPONSABILITÀ CIVILE	<ul style="list-style-type: none">• R.C. POSTUMA (F4), copre i danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori; acquistabile solo per alcune tipologie di attività assicurabili e con formulazioni specifiche in base al tipo di attività esercitata. La copertura può essere ampliata con clausole opzionali: "A360 - Estensione all'attività pregressa Clienti non AXA"; "A361 - Estensione all'attività delle ditte subappaltatrici"; "A362 - Estensione ricerca guasti". <p>La copertura assicurativa R.C.T./R.C.O. può essere integrata con le Garanzie Opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none">• R.C. MALATTIE PROFESSIONALI (F6), copre la responsabilità del datore di lavoro per malattie professionali; si tratta di una copertura complementare alla garanzia R.C.O.;• R.C. DATORIALE (F7). Questa garanzia copre le perdite patrimoniali derivanti da richieste di risarcimento promosse da ex dipendenti, dipendenti o potenziali dipendenti dell'impresa Contraente per: loro licenziamenti illegittimi o ingiustificati; mancata assunzione o promozione; ingiustificato provvedimento disciplinare; inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy" D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni (compreso il regolamento (UE) GDPR n. 2016/679); qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro (discriminazione, molestie, mobbing), ferme le relative esclusioni e delimitazioni specifiche di garanzia.
Sezione G - TUTELA LEGALE	<p>La Sezione G - TUTELA LEGALE prevede una GARANZIA BASE per la difesa degli interessi dell'Assicurato per alcune tipologie di controversie connesse all'attività a cui può essere abbinato il PACCHETTO SICUREZZA (relativo alle seguenti disposizione normative comprese le successive integrazioni o variazioni: D.Lgs. 81/2008 - Testo unico sicurezza; D.Lgs. 196/2003 Codice della Privacy e successive modificazioni e integrazioni (compreso il regolamento (UE) GDPR n. 2016/679); D.Lgs. 193/2007 sicurezza alimentare HCCP; D.Lgs. 152/2006 Codice dell'ambiente; D.Lgs. 231/2001 Responsabilità di impresa). Prevista anche la copertura PROTEZIONE DEI DATI e REPUTAZIONE "on-line", si tratta di una garanzia volta a proteggere l'Assicurato per eventuali lesioni della reputazione "on-line" oppure per furto d'identità digitale o per controversie in tema di acquisti e vendite "on-line" ed E-Commerce.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni (salvo - se operanti - quanto previsto dalle garanzie opzionali (TERREM) - "Terremoto" e/o (INONDA)- "Inondazione - Alluvione" della sezione A1 – Eventi Naturali e/o catastrofali, se acquistata);
- d) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) di smarrimento, Furto, Rapina, Estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione (salvo quanto espressamente previsto dall'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base", punto 8) per atti vandalici e per i guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai Serramenti);
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione;
- g) causati o dovuti a mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle Merci, provviste o scorte alimentari, fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, salvo quanto previsto dalla Partita A4 - "Merci in refrigerazione", se operante;
- h) causati da gelo, salvo quanto previsto al punto 10) dell'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base";
- i) di fenomeno elettrico in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale A5 - "Fenomeni elettrici", o dalla garanzia PSF - "Pannelli Solari e/o Fotovoltaici" se operanti;
- j) eventi atmosferici, grandine, sovraccarico neve, bagnamento e/o allagamento causato da formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, e danni ad essi conseguenti come rottura traboccamenti o rigurgito dei sistemi di scarico dell'acqua piovana o delle fognature - salvo quanto previsto dalla Sezione A1 - "Eventi naturali e/o Catastrofali", se acquistata;
- l) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;
- m) verificatisi in occasione di Atti di terrorismo - salvo quanto previsto dall'Art. 1.6 - "Atti di terrorismo";
- n) causati o dovuti a occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana - salvo quanto previsto dalla garanzia ALLAG - "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento", presente nella Sezione A1 - "Eventi naturali e/o catastrofali", se acquistata.

Inoltre, relativamente alla Sezione A - "Incendio" e/o A1 - "Eventi naturali e/o Catastrofali", se acquistata, si intendono comunque esclusi:

- 1) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti, salvo quanto previsto dall'Art. 1.11 - "Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione";
- 2) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria, del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive (salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale A7 - "Spese di demolizione e sgombero in aumento", se operante);

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 - "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.

Sono, inoltre, esclusi, relativamente alla Sezione A - "Incendio" e/o A1 - "Eventi naturali e/o Catastrofali" se acquistata:

- 3) le perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

Esclusioni Incendio



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni specifiche Incendio

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni, valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

Garanzia atti vandalici e sabotaggio; danni provocati da ordigni esplosivi; guasti cagionati dai ladri (punto 8) dell'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")

La garanzia atti vandalici e sabotaggio non indennizza i danni:

- causati o verificatisi in occasione di Atti di terrorismo (regolati dall'Art. 1.6);
- di fenomeno elettrico, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale A5 - "Fenomeni elettrici";
- di imbrattamento di macchinari ed attrezzature posti all'esterno e/o dei muri esterni dei fabbricati e delle relative Dipendenze;
- diversi da Incendio, Esplosione o Scoppio, Implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

Garanzia bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici (con eccezione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana), igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento, serbatoi, vasche e silos (comprese valvole e raccordi) installati nel fabbricato o di pertinenza del Contenuto (punto 9) dell'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base").

La garanzia bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido non indennizza i danni:

- a) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- b) da rotture causate dal gelo (salvo quanto previsto dalla garanzia gelo, punto 10) dell'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base");
- c) da rotture degli impianti automatici di estinzione (salvo quanto previsto dalla garanzia bagnamento o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), punto 11) dell'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base");
- d) di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos, (salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos" punto 12) dell'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base");
- e) da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di acqua, fogna e traboccamento di impianti (salvo quanto previsto dalla garanzia occlusione di condutture, punto 15 punto 13) dell'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base");
- f) da bagnamento e/o allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua oppure conseguente a intasamento, occlusione o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana, in quanto assicurabili con la garanzia ALLAG - "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento", nell'ambito della Sezione A1 - "Eventi naturali e/o catastrofali", qualora acquistata;
- f) da usura, corrosione;
- g) da rottura di Tubi interrati;
- h) derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve oppure non conseguente a rottura di tubazioni o condutture;
- i) alle Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, salvo per le Merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani.

Garanzia gelo (punto 10) dell'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")

La garanzia gelo non indennizza i danni:

- a) da bagnamento e/o allagamento causato da installazioni esterne, nonché da macchinario, attrezzatura, tubazioni, condutture ed enti posti o installati all'esterno del Fabbricato oppure interrati;
- b) avvenuti oltre le 72 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica o per i locali sprovvisti in origine di impianti di riscaldamento, oltre 72 ore dall'assenza di attività lavorativa;
- c) da ricerca e riparazione guasti e/o relativa sostituzione delle condutture e tubazioni danneggiate dal gelo (salvo quanto previsto dall'Art. 1.14 - "Spese di ricerca e riparazione del guasto");
- d) alle Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, salvo per le Merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- e) a tubi interrati, impianti ed installazioni esterne in genere diversi da pluviali, grondaie (es. Macchinario, attrezzatura, vasche, serbatoi e simili installazioni in genere), dovuti a traboccamento di vasche o serbatoi, al Fabbricato se assicurata la partita Rischio Locativo.

Garanzia bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) - (punto 11) dell'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")

La garanzia bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) non indennizza i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.



Che cosa NON è assicurato?

Garanzia dispersione del liquido posto in serbatoi e silos (punto 12) dell'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")

La garanzia dispersione del liquido posto in serbatoi e silos non indennizza i danni:

- derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole;
- di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- causati ad altri enti dalla dispersione del liquido.

Sono escluse inoltre le spese sostenute per la ricerca e riparazione del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Garanzia occlusione di condutture (punto 13) dell'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")

La garanzia occlusione di condutture non indennizza i danni:

- alle Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, salvo per le Merci che per - tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
- derivanti da bagnamento e/o allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle - fognature, occlusione di condutture di impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana dovuta ad - eventi atmosferici e/o grandine, assicurabili con la garanzia ALLAG - "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento", nell'ambito della Sezione A1 - "Eventi atmosferici e/o catastrofali", se acquistata;

Garanzia movimentazione interna e/o urto di veicoli (punto 14) dell'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base")

Sono esclusi i danni subiti dal veicolo stesso e quelli alle cose trasportate o caricate sui veicoli (di proprietà dell'Assicurato o di terzi).

Garanzia crollo e collasso strutturale del fabbricato, dell'attrezzatura e/o dei macchinari (punto 15) dell'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base")

Sono esclusi i danni:

- per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore del fabbricato e/o dei macchinari;
- da crollo e collasso strutturale del fabbricato oggetto di modifica e/o ristrutturazione se verificatisi entro 2 anni dai suddetti lavori di modifica o ristrutturazione;
- a beni in costruzione o sui quali si eseguono i lavori di modifica e/o ristrutturazioni;
- dovuti o causati da errori di progettazione, di calcolo o errori di esecuzione;
- derivanti da smottamento, franamento, cedimento del terreno, inondazioni, alluvioni, terremoto, bradisismo, eruzione vulcanica;
- da collasso o crollo garantito da altre estensioni di garanzia previste in polizza.

Garanzia Atti di terrorismo (Art. 1.6 - "Atti di terrorismo")

L'Assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad Atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.

Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.

Garanzia rottura di Lastre o insegne (Art. 1.15 - "Rottura di Lastre o insegne")

Relativamente alla garanzia rottura di Lastre o insegne non sono indennizzabili:

- le rotture derivanti da crollo di Fabbricato o di distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
- le rotture derivanti da lavori effettuati sulle Lastre o rimozione delle medesime, su sostegni o cornici sulle quali sono collocate;
- le rotture derivanti da surriscaldamento o corto circuito di insegne e di sorgenti luminose;
- i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché quelli a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- le Lastre che presentano semplici scheggiature o rigature;
- le Lastre aventi valore artistico;
- i danni indiretti, conseguenti alla rottura di Lastre o insegne.

Relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende la sostituzione dei tubi o delle sorgenti luminose danneggiate, salvo che la rottura delle lastre sia imputabile a fatto di terzi e che la spaccatura stessa abbia comportato anche il contemporaneo danneggiamento dei tubi o delle sorgenti luminose.



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni specifiche garanze opzionali Incendio

Fermo restando quanto stabilito dalle esclusioni generali incendio, valgono altresì per le Garanzie Opzionali Incendio le seguenti esclusioni specifiche.

MERCI IN REFRIGERAZIONE (A4)

Relativamente alla garanzia "Merici in refrigerazione (A4)" non sono indennizzabili i danni alle Merce assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

FENOMENI ELETTRICI (A5)

Relativamente alla garanzia "Fenomeni Elettrici (A5)" non sono indennizzabili i danni:

- 1) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- 2) causati da usura e/o manomissione o da difetti di materiale;
- 3) derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
- 4) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza;
- 5) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del Fabbricato;
- 6) da rovesciamento di liquidi;
- 7) indiretti;

Sono esclusi i danni a pannelli solari/fotovoltaici, salvo se richiamata la partita "Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)".

RICORSO TERZI (A6)

Relativamente alla garanzia "Ricorso Terzi (A6)" l'Assicurazione non comprende i danni:

- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società o enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (A8)

Relativamente alla garanzia "VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (A8)" non sono indennizzabili i danni:

- 1) subiti da natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e biciclette posti all'aperto (o sotto tende, fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati) causati da eventi atmosferici, grandine, sovraccarico neve;
- 2) a natanti e imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
- 3) a bagaglio e/o alle cose caricate o poste sui veicoli stessi.

PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF)

Relativamente alla garanzia "Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)" l'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) subiti da pannelli solari o fotovoltaici in corso di installazione o riparazione od incompleti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano influenti ai fini della presente garanzia;
- 2) estetici che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate con la presente garanzia "Pannelli solari e/o fotovoltaici";

Per i danni causati da fenomeni elettrici si applicano le esclusioni specifiche "Fenomeni Elettrici (A5)", previste dall'Art. 1.19 - "Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia Opzionali Incendio".



Che cosa NON è assicurato?

<p>Cose escluse dall'assicurazione Incendio</p>	<p>Sono esclusi dalle cose assicurate:</p> <ol style="list-style-type: none">1) gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata), affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo (salvo le raccolte e collezioni filateliche e numismatiche per la voce merceologica Cod.477891 - "Filatelia, numismatica e articoli da collezionismo - Esclusi Preziosi" e salvo le raccolte d'antichità per la voce merceologica Cod. 477831 - "Negozio di oggetti d'arte, galleria d'arte - Esclusi Preziosi");2) boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, animali in genere (salvo ciò che rientra nella definizione di Merci per gli animali per la voce merceologica Cod. 477620 - "Negozio di animali domestici" e di fiori e piante per le voci merceologiche Cod. 47761G - "Commerci di fiori e piante - esclusi chioschi (escluso garden center)" Cod. 47761H - "Commerci di fiori e piante - compresi chioschi (escluso garden center)");3) il terreno o l'area su cui sorge l'attività dichiarata in Polizza;4) piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale, salvo diversamente indicato in Polizza;5) Merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale (qualora garantite da specifica Polizza trasporti);6) argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti;7) natanti e imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e aeromobili di qualsiasi tipo, salvo patto speciale espressamente indicato in Polizza;8) ciclomotori, natanti e imbarcazioni o veicoli targati (non costituenti Merci) e/o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni), fermo quanto previsto dalle Garanzie Opzionali A6 - "Ricorso Terzi" e A8 - "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione";9) attrezzatura, Macchinario, Merci o altre cose facenti parte del Contenuto durante i mercati ambulanti all'aperto. <p>In ogni caso, salvo diversamente indicato in Polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none">a) fabbricati in "leasing" se assicurati con Polizza leasing separata (salvo se operante la clausola opzionale LEA01);b) macchinari ed attrezzature in "leasing" se assicurati con Polizza leasing separata. Tuttavia se la Polizza leasing è stipulata con la formula a "Valore residuo", si intendono compresi nella Partita A2 - "Contenuto", qualora assicurata, macchinari ed attrezzature in leasing nei limiti del valore già ammortizzato alla data del Sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene;c) Apparecchiature elettroniche se assicurate con Polizza separata elettronica o guasti macchine;d) Pannelli solari e/o impianti fotovoltaici (salvo se richiamata la garanzia PSF - "Pannelli solari e/o fotovoltaici" e l'eventuale estensione ENPS - Danni da eventi atmosferici ai Pannelli solari / Fotovoltaici" presente nella Sezione A1 - "Eventi naturali e/o catastrofali).e) Gli stessi Pannelli solari e/o impianti fotovoltaici, oppure gli impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia, se assicurati con Polizza separata.
--	---



Che cosa NON è assicurato?

ENCB| Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Eventi atmosferici e Sovraccarico neve - "Forma Base" (valida solo se espressamente richiamata – clausola alternativa a "Forma Estesa") e
ENFE| Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Eventi atmosferici e Sovraccarico neve - "Forma Estesa" (valida solo se espressamente richiamata – clausola alternativa a "Forma Base")

Eventi atmosferici - Esclusioni

Fermo quanto previsto dall'Art. 1.16 - Cose escluse dall'Assicurazione, sono esclusi i danni subiti da:

- a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- b) antenne, cavi aerei, gru e simili installazioni esterne;
- c) enti all'aperto (compresi veicoli e natanti e imbarcazioni all'aperto), ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
- d) Merci poste all'aperto, anche se già caricate a bordo di automezzi;
- e) Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo per le quelle che, per tipologia, dimensione e/o peso, non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- f) tende esterne, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, serre e simili strutture in materiali fragili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto;
- g) pannelli solari e/o fotovoltaici assicurabili con la garanzia ENPS – "Danni da eventi atmosferici ai Pannelli solari / Fotovoltaici";
- h) serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine, assicurabili con la garanzia ENFE – "Eventi atmosferici e sovraccarico neve forma ESTESA";
- i) pensiline, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) , e quanto in essi contenuto o posto sottotetto per effetto degli eventi atmosferici, assicurabili con la garanzia ENFE – "Eventi atmosferici e sovraccarico neve forma ESTESA".

Sono esclusi i danni causati da:

- 1) gelo;
 - 2) allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua assicurabili con la garanzia ALLAG – "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento";
 - 3) bagnamento e/o allagamento conseguente a intasamento o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana con o senza rottura degli stessi assicurabili con la garanzia ALLAG – "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento";
 - 4) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
 - 5) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - 6) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - 7) cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

Sovraccarico neve - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a fabbricati, tettoie in muratura, strutture o serbatoi non conformi alle norme relative ai carichi e sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della costruzione o ricostruzione, ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- ad antenne, tegole, lucernari, insegne, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;
- conseguenti a infiltrazioni o all'occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana;
- a tende esterne, pensiline, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, tettoie con copertura in materiale leggero (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili), baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto.

Queste garanzie sono prestate con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A1 – Eventi naturali e/o catastrofali" e nella Scheda di polizza.

**Esclusioni
specifiche
EVENTI NATURALI
E/O
CATASTROFALI**



Che cosa NON è assicurato?

<p>Esclusioni specifiche EVENTI NATURALI E/O CATASTROFALI</p>	<p>ALLAGI INTEGRAZIONE DANNI DA BAGNAMENTO E/O ALLAGAMENTO</p> <p>Esclusioni: sono esclusi i danni alle Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo per quelle che, per tipologia, dimensione e/o peso, non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani.</p> <p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">- subiti da beni presso terzi o presso fiere, mostre e mercati qualora il fabbricato nel quale vengono riposti abbiano caratteristiche inferiori e/o non conformi rispetto a quanto previsto dalla presente polizza (Art. 1.20 – “Delimitazioni del rischio - Caratteristiche costruttive e tolleranze” della Sezione A – Incendio);- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;- causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, insalubrità dei locali;- dovuti a usura o deterioramento dell'impermeabilizzazione oppure a carenze o a deficienze della stessa;- dovuti a difetti dei materiali utilizzati nella costruzione già noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;- agli enti mobili posti all'aperto;- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali;- causati da mareggiata e penetrazione d'acqua marina;- al Fabbricato, se assicurata la partita Rischio Locativo;- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del bagnamento e/o allagamento sugli enti assicurati; <p>Eventi Catastrofali: TERREMOTO (TERREM)</p> <p>Esclusioni: Relativamente alla garanzia “TERREMOTO - (TERREM)” non sono indennizzabili i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">- causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;- di Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;- al Fabbricato, se assicurato il Rischio locativo. <p>Eventi Catastrofali: INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA)</p> <p>Esclusioni Relativamente alla garanzia “INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA)” non sono indennizzabili i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;d) alle Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo per le merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;e) a enti mobili all'aperto;f) causati da bagnamento e/o allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;g) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad Atti di terrorismo, salvo quanto previsto dall'Art. 1.6 - “Atti di terrorismo”;h) al Fabbricato, se assicurato il Rischio locativo.
--	--



Che cosa NON è assicurato?

Che cosa non è assicurato Sezione B - DANNI INDIRETTI	
Esclusioni Sezione B – Danni Indiretti	<p>Per la Sezione B - Danni indiretti, sono esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a malattie trasmissibili (Art. 14 - "Esclusione Malattie trasmissibili" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione). Sono, inoltre, sempre esclusi i danni di qualsiasi natura, provocati da un Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 - "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle "Norme comuni che regolano l'assicurazione, salvo che provochino Incendio, Esplosione o Scoppio.</p> <p>Si precisa, inoltre, che per le garanzie catastrofali A12 - "Terremoto", A13 - "Inondazione-Alluvione" il limite per sinistro/anno indicato in polizza per tali garanzie è comprensivo dei danni materiali diretti e dei danni indiretti.</p> <p>AXA non indennizza le MAGGIORI SPESE conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causate da:</p> <ol style="list-style-type: none">1) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;2) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;3) sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;4) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;5) cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro;6) atti di terrorismo (anche se indennizzabile a termini della garanzia "Atti di terrorismo"). <p>La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.</p> <p>La garanzia "INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10%" e la garanzia "INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI", non operano per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Atti di terrorismo (anche se indennizzabile a termini della garanzia "Atti di terrorismo");2) le garanzie di responsabilità (es. Rischio Locativo e/o Ricorso Terzi);3) le "Merci in refrigerazione" (anche se indennizzabile a termini della garanzia A4);4) i "Fenomeni Elettrici" (anche se indennizzabile a termini della garanzia A5);5) le "Spese di demolizione e sgombero";6) la "Rottura di Lastre o insegne" (anche se indennizzabile a termini della garanzia lastre). <p>La garanzia "PERDITA PIGIONI" non opera per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Atti di terrorismo (anche se indennizzabile a termini della garanzia "Atti di terrorismo");2) i "Fenomeni Elettrici" (anche se indennizzabile a termini della garanzia A5);3) le "Spese di demolizione e sgombero";4) la "Rottura di Lastre o insegne" (anche se indennizzabile a termini della garanzia lastre).
Esclusioni Furto	<p>Che cosa non è assicurato Sezione C - FURTO e RAPINA</p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none">a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, se il sinistro è in relazione con tali eventi (salvo quanto previsto dalla clausola "Furto verificatosi in occasione di eventi sociopolitici (FES)", se operante);b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro è in relazione con tali eventi (salvo quanto previsto dalla clausola "Furto verificatosi in occasione di Terremoto (FTEM)", se operante);c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata; <p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p>



Che cosa NON è assicurato?

Che cosa non è assicurato Sezione C - FURTO e RAPINA	
Esclusioni Furto	<p>Sono esclusi i danni: (<i>segue</i>)</p> <p>d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:</p> <ol style="list-style-type: none">1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;2) da prestatori di lavoro o da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'articolo: "Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro";3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, entro il 2° grado; <p>e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;</p> <p>f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;</p> <p>g) subiti dai beni all'aperto (salvo quanto previsto dalla clausola: "Furto pannelli solari o fotovoltaici" e quanto previsto dalla garanzia opzionale C5 - "Veicoli e/o Natanti all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato", se operante);</p> <p>h) derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa (salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale C7 - "Furto con destrezza");</p> <p>i) subiti dai beni nelle vetrinette esterne, da merci e valori nei distributori automatici esterni, e subiti dai distributori automatici stessi (salvo - se operante - quanto indicato dalla garanzia opzionale (C828) "Distributori automatici");</p> <p>j) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate.</p>
Esclusioni specifiche Furto garanzia base	<p>Relativamente al Furto di fissi e infissi è escluso: il Furto di cose esterne diverse da fissi e infissi, quali a titolo esemplificativo: grondaie, parti del Tetto e simili.</p> <p>Relativamente al costo di riacquisto del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione degli enti particolari è escluso: qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.</p> <p>Relativamente alla garanzia Furto pannelli solari o fotovoltaici è escluso: il Furto o tentato Furto di pannelli solari o Pannelli fotovoltaici montati a terra.</p>
Esclusioni specifiche garanzia opzionali Furto	<p>Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti esclusioni generali furto, valgono altresì per le Garanzie Opzionali Furto e Rapina le seguenti esclusioni specifiche.</p> <p>FURTO ATTREZZI e MERCI TRASPORTATE (C4) Relativamente alla garanzia "Furto attrezzi e merci trasportate", non sono indennizzabili i danni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) a Merci, attrezzi ed utensili trasportati su veicoli diversi da autovetture ed autocarri (es. motocicli, autotreni e autoarticolati) e quelli trasportati su rimorchio o semirimorchio;2) ad attrezzi ed utensili se l'Assicurato non è in grado di provare con documenti di acquisto aventi data certa antecedente al Furto;3) ad oggetti pregiati, Valori, Preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi anche se rientranti nella definizioni di Merci. <p>VEICOLI e/o NATANTI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (C5) Relativamente alla garanzia "Veicoli e/o natanti all'aperto", non sono indennizzabili per i veicoli (o natanti) all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato:</p> <ol style="list-style-type: none">1) i danni a motocicli, ciclomotori, motoveicoli in genere, natanti di lunghezza oltre 24 metri;2) i danni a biciclette, biciclette a pedalata assistita;3) i danni derivanti da Furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;4) gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dai veicoli (o natanti);5) i danni a cose poste sui veicoli (o natanti);6) i danni subiti dai veicoli (o natanti) in seguito a tentato furto e i furti parziali, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dalla garanzia "Veicoli e/o natanti all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato". <p>Sono sempre esclusi i furti parziali a natanti, camper e roulotte.</p> <p>CLAUSOLE OPZIONALI FURTO (C6) Relativamente alla garanzia FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI TERREMOTO (FTEM), non sono indennizzabili:</p> <ol style="list-style-type: none">a) i danni denunciati alle Autorità oltre 90 giorni da quando si è verificata la prima scossa del sisma;b) i danni diversi dal Furto di Merci, quali a titolo esemplificativo: i danni e guasti da Furto, da asportazione o sottrazione di attrezzatura, Macchinario o arredamento;c) gli atti vandalici in genere;d) i danni indiretti, in genere. <p>Relativamente alla garanzia FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI (FES), non sono indennizzabili:</p> <ol style="list-style-type: none">a) i danni denunciati alle Autorità oltre le prime 48 ore decorrenti dall'orario in cui si è terminata la manifestazione o lo sciopero;b) i danni da Furto avvenuto senza Scasso o rottura delle difese esterne poste a protezione dei locali;c) i danni verificatisi in occasione di Atti di terrorismo;d) i danni diversi da quelli indicati ai punti 1), 2) e 3) della garanzia stessa, quali a titolo esemplificativo: i danni da Furto, da asportazione o sottrazione di attrezzatura, Macchinario o arredamento;e) gli atti vandalici avvenuti all'esterno dei locali contenuti i beni assicurati (es. danni di imbrattamento di muri esterni, di imbrattamento di vetrine, subiti da vetrinette esterne o da distributori automatici, ecc.);f) i danni indiretti, in genere.



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni Guasti Macchine	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione D - GUASTI MACCHINE</p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) causati da atti dolosi, vandalici, terrorismo, sabotaggio, atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata;d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, variazione della falda freatica; allagamento o impantanamento da qualsiasi causa dovuto;e) di incendio, di fenomeno elettrico (A5) ed altri eventi previsti dalla Sezione A - "Incendio", di furto ed altri eventi previsti dalla Sezione C - "Furto e rapina";f) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;g) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;i) dovuti ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (sovraccarico meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc.);j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, nastri e ai nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;k) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;m) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; scardassi; tele ed ai vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;n) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice; restano tuttavia compresi i danni agli apparecchi di protezione e di stabilizzazione;o) provocati dalle fuoriuscite di masse in fusione;p) di qualsiasi natura provocati da un Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 - "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle "Norme comuni che regolano l'assicurazione";q) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;r) subiti da motori in corrente continua con potenza superiore a 375 Kw; impianti di cogenerazione o a biomassa, turbine in genere;s) subiti da impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia in genere, restano tuttavia compresi gli eventuali pannelli solari e/o impianti fotovoltaici;t) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi. <p>Relativamente agli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione di tipo elettronico, sono esclusi dalla garanzia i danni di origine interna e comunque tutti i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none">1) controlli di funzionalità;2) manutenzione preventiva;3) eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;4) aggiornamento tecnologico dell'impianto;5) danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche del macchinario assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
Esclusioni Assistenza Informatica	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione E - ASSISTENZA</p> <p>AXA Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:</p> <ul style="list-style-type: none">1) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;2) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;3) impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra);4) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni Assistenza Informatica	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione E – ASSISTENZA (segue)</p> <p>AXA Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:</p> <ol style="list-style-type: none">5) apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus;6) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;7) dispositivi con brand del gestore telefonico o fornitore di building automation e su tutto ciò su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio;8) malfunzionamento della rete al di fuori del luogo di lavoro;9) centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza coperti da assistenza del gestore del servizio;10) malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;11) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;12) danno accidentale. <p>AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. AXA Assistance non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi di assistenza informatica non organizzati per il tramite della sua Centrale Operativa. Pertanto resta escluso l'Indennizzo o il rimborso di spese di assistenza informatica sostenute direttamente dall'Assicurato e non autorizzate dalla Centrale Operativa di AXA Assistance.</p>
Esclusioni R.C.T.	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione F- RESPONSABILITÀ CIVILE</p> <p>Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l'esercizio della stessa, e l'Assicurato ne risulti sprovvisto;2) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dalla clausola: "Danni da inquinamento accidentale";3) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;4) conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;5) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni (salvo quanto previsto dalla garanzia "committenza auto");6) da proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore;7) da impiego di aeromobili;8) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;9) alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi. Fermo comunque quanto previsto dalla garanzia opzionale "Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)", se operante;10) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'articolo "R.C.T. - Oggetto dell'assicurazione" al punto "Cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori" nonché, se operanti, quanto previsto dalla garanzia "R.C.T. - Cose portate dai clienti (E444)" e "R.C.T. - Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)";11) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Oggetto dell'assicurazione" al punto "R.C.T. - Cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori" e quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Lavori presso terzi";12) a cose di terzi sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, salvo quanto previsto dalla garanzia "R.C.T. - Danni a cose di terzi movimentate (E707)", se operante;13) a condutture ed impianti sotterranei, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale: "Lavori presso terzi (F2)", se operante;14) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;15) da furto (salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (F2)", se operante per danni da Furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato; nonché, se operanti, quanto previsto dalle garanzie "R.C.T. - Cose portate dai clienti (E444)" ed "R.C.T. - Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)";16) a cose altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'articolo "R.C.T. - Danni a Cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio" e dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (F2)", se operante;17) derivanti dalla proprietà o dalla detenzione di cani non da guardia;18) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C., salvo, se operanti, quanto previsto dalle garanzie opzionali "R.C.T. - Cose portate dai clienti (E444)" ed "R.C.T. - Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)";19) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;20) cagionati da prodotti e cose dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dall'articolo "R.C.T. - Smercio in regime "Claims Made", e, se operante, dalla garanzia opzionale "R.C.T. - Estensione smercio fuori dai locali dell'attività (E708)";21) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o dopo la consegna degli stessi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (F4)";22) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o dopo la consegna a terzi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (F4)";



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni R.C.T.	<p>Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni: (Segue)</p> <ol style="list-style-type: none">23) derivanti dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata, fatta eccezione per le porzioni di civile abitazione facenti parte del Fabbricato destinato ad uso aziendale nell'Ubicazione indicata in Polizza;24) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; tuttavia, è tollerata la presenza di 1 kg. di Esplosivi, sempre che detenuti nei limiti delle norme vigenti;25) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;26) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'articolo "R.C.T. - Danni da interruzione o sospensione di attività" e, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (F4)";27) ai fabbricati in uso nei quali si svolge l'attività esercitata;28) ai beni detenuti dall'Assicurato in base a contratto di leasing;29) a Cose, resi strettamente necessari dall'esecuzione dell'attività esercitata;30) derivanti da campi elettromagnetici;31) derivanti da Perdite patrimoniali pure. <p>La garanzia R.C.T. non è operante per i danni:</p> <ol style="list-style-type: none">a) direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;b) derivanti da tutte le attività svolte nelle aree aeroportuali, a bordo di aerei, nel perimetro a stretto contatto con aerei, sulla pista di atterraggio/decollo, nelle torri di controllo e agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;c) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;d) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;e) derivanti e conseguenti alla circolazione dei treni, dalla proprietà e gestione di ferrovie;f) a vagoni ferroviari o derivanti da attività di costruzione, manutenzione e lavori in genere sulla rete ferroviaria;g) derivanti da attività di pulizia della rete ferroviaria;h) riconducibili alla responsabilità vettoriale;i) derivanti da trattamenti che richiedono controllo o sorveglianza medica (fermo quanto previsto per il servizio di pronto soccorso e/o medico dall'ultimo comma della garanzia base R.C.T.). <p>Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 bis – "Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RCT" delle "Norme comuni che regolano l'assicurazione".</p>
Esclusioni specifiche R.C.T.	<p>Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni, valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Relativamente ai danni derivanti da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, sono esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali.2) Relativamente ai danni derivanti dalla consegna a domicilio, prelievo e rifornimento di Merci e materiali, ferma l'esclusione dei danni da circolazione dei veicoli a motore, per le concessionarie di veicoli, officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto e attività simili, sono altresì esclusi i danni a veicoli prelevati o consegnati.3) Relativamente ai danni derivanti dalla proprietà, uso e circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, di macchine operatrici semoventi, si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l'obbligo dell'assicurazione di legge.4) Relativamente ai danni derivanti dal servizio antincendio, sono esclusi i danni necessari il cui verificarsi è riconducibile in linea causale a interventi per la circoscrizione dell'Incendio.5) Relativamente ai danni derivanti dalla proprietà, posa e manutenzione, anche affidata a terzi, di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, sono esclusi i danni alle cose su cui sono installati.6) Relativamente ai danni derivanti dall'organizzazione di attività ricreative e sportive, di gite aziendali, è esclusa la responsabilità civile del tour operator.7) Relativamente ai danni derivanti da servizio di pronto soccorso e/o medico, è esclusa la R.C. professionale del personale sanitario e infermieristico.8) Relativamente ai danni alle Cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo presso la sua attività, trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori, si conferma che sono esclusi i danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi;



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni specifiche R.C.T.	<p>9) Relativamente alle attività di Istituto di bellezza - Centro estetico - Estetista - Visagista ed Estetica, è escluso il rischio relativo alla proprietà e all'esercizio di piscine.</p> <p>10) Relativamente alla garanzia R.C.T. - Smercio in regime "Claims Made" (garanzia lettera A), sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi,b) per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore a termini della normativa vigente. <p>Relativamente alle garanzie lettera A) e B) sono escluse le Richieste di Risarcimento per danni verificatisi al di fuori di Italia, San Marino e Città del Vaticano, ossia nel resto del mondo, a seguito di esportazione occulta. <u>Relativamente alle garanzie lettera A) e B) l'assicurazione non è operante per le attività di vendita a domicilio "on line" e/o telefoniche di generi alimentari prodotti da altri sui quali l'Assicurato si è limitato al solo riconfezionamento e/o ad apporre il proprio marchio (rischi assicurabili con polizza separata R.C. Prodotti);</u></p> <p>11) relativamente alla garanzia R.C.T. - Danni a mezzi sotto carico e scarico, limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso dei mezzi danneggiati;</p> <p>12) relativamente alla garanzia R.C.T. - Danni a veicoli dei Prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata, sono esclusi i danni da Incendio, da Furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi;</p> <p>13) la garanzia R.C. personale rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa non opera per le società cooperative.</p>
Esclusioni Specifiche Garanzie Opzionali R.C.T.	<p>Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni, valgono altresì per le Garanzie Opzionali R.C.T. le seguenti esclusioni specifiche.</p> <p>R.C.T. - LAVORI PRESSO TERZI (F2) Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">1) derivanti da lavori edili concernenti demolizione di muri ed interventi su strutture portanti;2) derivanti da cedimento o franamento conseguenti a lavori di sotto-muratura;3) resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione;4) derivanti da normale assestamento di fabbricati;5) causati da vizio di impermeabilizzazione;6) derivanti da vibrazioni in genere. <p>R.C.T. - DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE (E707) Sono esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>R.C.T. - ESTENSIONE SMERCIO FUORI DAI LOCALI DELL'ATTIVITÀ (E708) Sono esclusi i danni verificatisi al di fuori dei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a seguito di esportazione occulta.</p> <p>La garanzia "Estensione Smercio fuori dai locali dell'attività (E708)" non è operante per le attività di vendita a domicilio "on line" e/o telefoniche che si limitano a commercializzare prodotti alimentari prodotti da altri sui quali l'Assicurato si è limitato al solo riconfezionamento e/o ad apporre il proprio marchio (rischi assicurabili con polizza separata R.C. Prodotti).</p> <p>R.C.T. - COSE PORTATE DAI CLIENTI (E444) Non sono indennizzabili con la garanzia "Cose portate dai clienti (E444)" i danni agli oggetti Preziosi, i Valori ed i veicoli. La garanzia non è operante per lavanderie, lavanderie industriali e tintorie di tessuti e filati (la cui copertura è disciplinata dalla clausola "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)").</p> <p>R.C.T. - COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI - LAVANDERIE (E445) La garanzia "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)" non è operante per i danni indiretti, cioè conseguenti a mancato uso o disponibilità delle cose consegnate.</p> <p>R.C.T. - PRESTATORI DI LAVORO STAGIONALI (STAG) I Prestatori di lavoro stagionali sono esclusi dalla garanzia "R.C. malattie Professionali (F6)".</p>
Esclusioni R.C. Postuma	<p>Rimangono escluse dall'ambito di operatività della presente garanzia le Richieste di Risarcimento presentate all'Assicurate e relative ai seguenti danni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alle parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori e a qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse o che si renda necessaria per la ricerca dell'errore o del difetto di esecuzione (o omissione);b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti o ricambi montati da chiunque fabbricati; <p>Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 bis - "Esclusioni Cyber e Dati - Liability_RCT" delle "Norme comuni che regolano l'assicurazione".</p> <p>Limitatamente alla R.C. Postuma dell'installatore e manutentore, non sono indennizzabili i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">1) da mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione;2) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;3) da mancato intervento manutentivo;4) da attività di manutenzione o installazione di funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita;5) causati dalle ditte subappaltatrici cui l'Assicurato stesso ha ceduto l'esecuzione dei lavori, se non disciplinata e operante la garanzia opzionale "Estensione all'attività delle ditte subappaltatrici (A361);6) imputabili ad errori nella scrittura del programma software (c.d. "bugs") per i quali deve rispondere il fornitore/distributore del programma stesso o il costruttore dei beni oggetto dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione o modifica eseguiti dall'Assicurato;



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni R.C. Postuma	Limitatamente alla R.C. Postuma del riparatore di veicoli e natanti , non sono indennizzabili i danni: a) da interruzione o sospensione di attività; b) da mancato uso o disponibilità dei veicoli o dei natanti; c) dovuti a difetto originario dei prodotti per i quali deve rispondere il fabbricante. Sono comunque esclusi i danni dovuti a difetto originario dei programmi stessi e/o errori nella scrittura del software (c.d. "bugs") per i quali deve rispondere il produttore del veicolo o natante oppure il fornitore della componentistica dei sistemi elettronici hardware e/o software. Limitatamente alla R.C. Postuma - ESTENSIONE RICERCA GUASTI (A362), fermo restando quanto sopra stabilito, sono escluse le spese di ricerca e riparazione relative a Tubi interrati.
Esclusioni R.C.O.	La garanzia R.C.O. non è valida: a) per le malattie professionali (assicurabili con la garanzia opzionale "R.C. Malattie professionali (F6)"); b) per i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; c) per i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici; f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana; g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.
Esclusioni R.C. Malattie professionali	La garanzia R.C. Malattie professionali non vale: 1) per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato o dei rappresentati legali dell'impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia R.C. Malattie Professionali oppure dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici; 5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati; 6) per le malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati; 7) per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE); 8) per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana; 9) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo; 10) per le malattie provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori; quali a titolo esplicativo: molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing. Inoltre, si precisa che la garanzia R.C. Malattie professionali non opera per i Prestatori di lavoro stagionali (anche se previsti dalla clausola "Prestatori di lavoro stagionali STAG").
Esclusioni R.C. Datoriale	L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a: 1) licenziamenti collettivi; sono considerati licenziamenti collettivi le risoluzioni del rapporto di lavoro che coinvolgano 5 o più lavoratori nel periodo di tempo di 120 giorni e che comporta una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro; 2) morte, lesioni personali e danni materiali; 3) danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali, nonché a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di preziosi e/o di titoli di credito, nonché da furto, rapina, incendio, infedeltà dei dipendenti; 4) atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente che hanno concorso alla promozione della richiesta di risarcimento; 5) fatti dolosi e/o all'indebita percezione di utilità, vantaggi e/o compensi da parte di chiunque, ivi inclusi gli Assicurati, l'impresa Contraente, le eventuali società controllate e/o le società partecipate, anche indirettamente dall'impresa Contraente; 6) atti illeciti nella gestione di rapporti di lavoro relativi a società controllate e/o società partecipate dall'impresa Contraente o nella gestione di rapporti di lavoro relativi alla costituzione o acquisizione di nuove società controllate (o di quote di società partecipate); (segue)



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni R.C. Datoriale	<p>7) l'esercizio, da parte dell'impresa Contraente e/o degli Assicurati, di qualsiasi attività professionale, servizi o consulenze rese a Terzi, e/o a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate;</p> <p>omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali;</p> <p>8) multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura ed a chiunque inflitte;</p> <p>9) procedimenti giudiziari o arbitrali, procedimenti di mediazione o altri procedimenti promossi dinnanzi ad autorità legalmente riconosciute, i quali siano stati avviati in data antecedente la data di effetto dell'Assicurazione;</p> <p>10) qualunque fatto o circostanza, situazione, operazione, evento o atto illecito noto agli Assicurati o all'impresa Contraente e/o alle eventuali società controllate e/o alle società partecipate e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della presente polizza;</p> <p>11) violazione di norme in vigore in qualunque giurisdizione in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza e/o fondi che prevedano altri benefici per i dipendenti;</p> <p>12) l'esercizio da parte degli Assicurati di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dall'impresa Contraente (anche se relativi a incarico e/o funzione in società controllate e/o dalle società partecipate);</p> <p>13) responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;</p> <p>14) responsabilità personali e/o solidali gravanti ai sensi di legge sui soggetti che hanno assunto obbligazioni in nome e/o per conto di associazioni non riconosciute;</p> <p>15) frodi in danno dell'impresa Contraente (o di società controllate e/o partecipate);</p> <p>16) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili, qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro, qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta, mobbing, qualora gli atti illeciti (colposi o dolosi) siano imputabili a persone che ricoprono la funzione di: amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto o, qualora tali atti illeciti (colposi o dolosi), siano stati autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente;</p> <p>17) atti compiuti dall'Assicurato successivamente alla promozione dell'azione di responsabilità da parte della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate, dei loro creditori sociali, nonché di Terzi, ovvero successivamente alla denuncia del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri dei componenti gli organi di amministrazione (art. 2409 C.C. e disposizioni analoghe), ovvero successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società (art. 2484 C.C. e disposizioni analoghe) o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale, comprese quelle di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.</p> <p>L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento derivanti da persone legate agli amministratori (amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto) o ai soci a responsabilità illimitata dell'impresa Contraente, da vincoli di parentela entro il secondo grado e/o da rapporti di convivenza.</p>
Esclusioni R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato	<p>Relativamente alla garanzia "R.C. Proprietà del Fabbricato", ferme le esclusioni previste dall'articolo: "Esclusioni R.C.T.", non sono indennizzabili i danni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none">- i danni derivanti da attività esercitate nel Fabbricato assicurato.- i danni derivanti da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.
Esclusioni Tutela Legale	<p>La garanzia Tutela Legale è esclusa per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;2) fatti conseguenti a eventi bellici, Atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;3) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto espressamente previsto nella Difesa penale;4) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere;5) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in Polizza;6) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;7) controversie relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;8) controversie relative a contratti di leasing immobiliare;9) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;10) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;11) controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 500,00 euro (1.000,00 euro per il pacchetto sicurezza);12) controversie aventi oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge n. 300/1970) o licenziamenti collettivi;13) controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;14) controversie relative al recupero crediti;15) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;16) controversie di natura contrattuale con fornitori di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'Assicurato/azienda Contraente;17) controversie di natura contrattuale con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato/azienda Contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni Tutela Legale	Sono inoltre escluse le spese: 18) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato; 19) non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo: "Soggetti / Oneri assicurati".
Esclusioni Tutela Legale Protezione Dati e reputazione "on-line"	Ferme in quanto compatibili le esclusioni Tutela Legale sopra previste, relativamente alla garanzia Protezione Dati e reputazione "on-line" sono inoltre escluse le spese: 1) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato; 2) non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo "Soggetti / Oneri assicurati"; 3) di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene. Sono, inoltre, escluse le Controversie: 4) di valore inferiore a 500,00 euro; 5) nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "Community chiuse"); 6) aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana. Inoltre, si specifica che sono esclusi dall'operatività della garanzia nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a: 7) oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro (compresi bitcoin e simili), assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio); 8) medicinali, armi; 9) materiale digitale scaricato on-line; 10) beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale); 11) acquisti effettuati tramite aste on-line.
Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	<p style="text-align: center;">Per tutte le sezioni di polizza</p> In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
Esclusione malattie trasmissibili	<p style="text-align: center;">Valida per la Sezione B - Danni Indiretti</p> 1) La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o consequenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione. 2) Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove: 2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno; 2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi, e 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione A - Incendio - GARANZIA BASE**

Beni	Limite di indennizzo per la partita A2 - Contenuto		
Enti particolari (Art. 1.25)	20% della somma assicurata con il massimo di 50.000, ⁰⁰ euro per Sinistro.		
Oggetti particolari (quadri, tappeti ed oggetti d'arte) (Art. 1.25)	Limite globale del 10% della somma assicurata con il massimo di 42.000, ⁰⁰ euro per Sinistro; con il massimo di 11.000 euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione). Per la sola voce merceologica Cod. 477831 - "Negozio di oggetti d'arte, galleria d'arte - Esclusi Preziosi" tale limite viene elevato al 50% della somma assicurata con il massimo di 100.000, ⁰⁰ euro per Sinistro in ogni caso con il massimo di 11.000, ⁰⁰ euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione).		
Merci di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in Polizza (Art. 1.25)	20% della somma assicurata con il massimo di 100.000, ⁰⁰ euro per Sinistro per merci di rischio più elevato. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta.		
natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine (Art. 1.25)	15% della somma assicurata con il massimo di 30.000, ⁰⁰ euro per Sinistro e di 15.000, ⁰⁰ euro per singolo veicolo/natante. Qualora un veicolo (o natanti e imbarcazioni) venga danneggiato solo in parte, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi danno conseguente al deprezzamento del veicolo (o natanti e imbarcazioni) stesso e/o al suo valore storico o collezionistico (Art. 8.5).		
Valori (Art. 1.25)	10% della somma assicurata con il massimo di 6.000, ⁰⁰ euro per Sinistro.		
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi Addetti (Art. 1.25)	5% della somma assicurata con il massimo di 4.000, ⁰⁰ euro per Sinistro e con il massimo di 500, ⁰⁰ euro per singolo oggetto.		
Garanzia Base	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Merci temporaneamente risposte presso l'abitazione del titolare (Art. 1.3) – Danni diversi da eventi atmosferici, catastrofali e naturali in genere	-	Franchigia A base per Sinistro	2% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 6.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/anno assicurativo Tale limite non è cumulabile con il limite di cui alla Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali (da intendersi come limiti massimi validi per entrambe le sezioni A e A1)
Atti vandalici e sabotaggio verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa (esclusi Atti di terrorismo) e danni provocati da ordigni esplosivi (punto 8) Art. 1.5)	10%	Franchigia A base per Sinistro	80% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da Sinistro
Guasti cagionati dai ladri a porte e serramenti (punto 8) Art. 1.5)	-	-	1.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/anno assicurativo. Esclusi i danni liquidabili in base alla Sezione C - Furto e rapina, se operante, tranne per l'importo che fosse rimasto scoperto.
Bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido, a seguito di rottura accidentale, di impianti idrici (con eccezione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana), igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento (punto 9) Art. 1.5)	-	Franchigia A base per Sinistro	Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati limite di indennizzo del 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", col massimo 100.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/anno assicurativo
Bagnamento e/o allagamento conseguente a spargimento d'acqua causato da rottura accidentale di serbatoi e vasche e silos (punto 9) Art. 1.5)	10%	Franchigia A base	Fino al 30% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da Sinistro. Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", col massimo 100.000, ⁰⁰ euro Sinistro/anno assicurativo.
Danni da gelo che comporti spargimento di acqua per locali interrati/seminterrati (punto 10) Art. 1.5)	-	Franchigia A base per Sinistro	10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", col massimo 100.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/anno assicurativo

**Ci sono limiti di copertura?**

Garanzia Base	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) (punto 11) Art. 1.5)	-	Franchigia A base per Sinistro	50% della somma assicurata per singola partita colpita da Sinistro
Danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos da rottura accidentale (punto 12) Art. 1.5)	10%	Franchigia A base per Sinistro	20% della somma assicurata A2 - "Contenuto"
Occlusione di condutture (punto 13) Art. 1.5)	-	Franchigia A base per Sinistro	10.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Movimentazione interna e urto veicoli (punto 14) Art. 1.5)	-	Franchigia A base per Sinistro	25.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Crollo e collasso strutturale (punto 15) Art. 1.5)	-	10.000,00 euro per Sinistro	150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Atti di terrorismo (Art. 1.6)	10%	2.500,00 euro (o Franchigia A base se superiore)	80% della somma assicurata per singola partita, comunque col massimo di 5.000.000,00 euro per Sinistro
Contenuto all'aperto – Danni diversi da eventi atmosferici, catastrofali e naturali in genere	Per sinistri diversi da Eventi atmosferici, catastrofali e naturali in genere, i limiti, scoperti e/o franchigie verranno applicati in funzione del tipo di evento come indicato nella presente "Tabella limiti Sezione A - Incendio"		
Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre (Art. 1.8) - - Danni diversi da eventi atmosferici, catastrofali e naturali in genere	In base all'evento	In base all'evento	20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 250.000,00 euro per Sinistro e con sotto-limite per stampe di 50.000,00 euro Tale limite non è cumulabile con il limite di cui alla Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali (da intendersi come limiti massimi validi per entrambe le sezioni A e A1)
Merci, attrezzi e utensili trasportati (Art. 1.9)	-	Franchigia A base per Sinistro	10% della somma assicurata A2 - "Contenuto" (relativa all'ubicazione da cui sono partiti i veicoli) col massimo di 3.000,00 euro per Sinistro
Spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza (lett. B. Art. 1.10)	-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il limite di indennizzo di 100.000,00 euro per Sinistro (fermo quanto previsto all'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo") Tale limite non è cumulabile con il limite di cui alla Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali (da intendersi come limiti massimi validi per entrambe le sezioni A e A1)
Spese per il trasloco e ricollocamento del Contenuto rimasto illeso (lett. C. Art. 1.10)	-	-	10% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 50.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo (fermo quanto previsto all'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo") Tale limite non è cumulabile con il limite di cui alla Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali (da intendersi come limiti massimi validi per entrambe le sezioni A e A1)
Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione (Art. 1.11)	-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza (fermo quanto previsto dall'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo") Tale limite non è cumulabile con il limite di cui alla Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali (da intendersi come limiti massimi validi per entrambe le sezioni A e A1)
Oneri di riprogettazione del fabbricato (Art. 1.12)	-	-	2% della somma assicurata alla partita A1 - "Fabbricato", con il massimo di 10.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo (fermo quanto previsto all'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo") Tale limite non è cumulabile con il limite di cui alla Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali (da intendersi come limiti massimi validi per entrambe le sezioni A e A1)
Oneri dei periti (Art. 1.13)	-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col minimo di 750,00 euro ed il massimo di 10.000,00 euro (fermo quanto previsto all'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo") Tale limite non è cumulabile con il limite di cui alla Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali (da intendersi come limiti massimi validi per entrambe le sezioni A e A1)



Ci sono limiti di copertura?

Sezione A - Incendio - GARANZIA BASE

Oneri e spese	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Spese di ricerca e riparazione del guasto (Art. 1.14)	-	Franchigia A base per Sinistro	7.500,00 euro per Sinistro/anno assicurativo col sotto limite di 2.500,00 per Sinistro per danno indennizzabile in base alla garanzia gelo
		1.000,00 euro per Sinistro per tubi interrati	10.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo per le spese di ricerca e riparazione del guasto a tubi interrati
Spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture gas (Art. 1.14)	-	150,00 euro per Sinistro	1.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Rottura di lastre o insegne (Art. 1.15)	-	150,00 euro per Sinistro	3.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo Limite di 3.000,00 euro per singola lastra/insegna/lucernario
Norme che regolano il sinistro incendio	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Esistenza di procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di incendio, Esplosione o Scoppio (Art. 8.8)	10%	Qualora siano previsti in Polizza sia lo Scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di Scoperto	Nessuna variazione rispetto agli altri limiti previsti in Polizza.
Esistenza di procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggio (Art. 8.8)	20%		

Sezione A - Incendio - GARANZIE OPZIONALI INCENDIO

Garanzie Opzionali Incendio	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
RISCHIO LOCATIVO (A1)	-	-	Somma assicurata per Rischio Locativo (A1)
MERCI IN REFRIGERAZIONE (A4)	20%	Minimo per Sinistro Merci in refrigerazione indicato in Polizza	Somma assicurata per Sinistro/anno assicurativo per Merci in refrigerazione (A4)
FENOMENI ELETTRICI (A5)	10%	Minimo per Sinistro Fenomeni Elettrici indicato in Polizza	Somma assicurata per Sinistro /anno assicurativo per Fenomeni Elettrici (A5) Nell'ambito della somma assicurata, sono compresi i danni a Pannelli solari/fotovoltaici qualora assicurata la partita PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF)
FENOMENI ELETTRICI* (A5) <i>*In caso di Sinistro se risulta che i danni alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dei beni assicurati si sono verificati senza concorso di cause esterne o comunque senza danno alle componenti di alimentazione.</i>	10%	500,00 euro per Sinistro (salvo che in polizza sia previsto minimo per sinistro superiore es. 1.000 euro)*	
RICORSO TERZI (A6)	-	-	Massimale assicurato Ricorso Terzi (A6) Per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività sino al 20% del massimale stesso.
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento (A7)	-	-	Somma assicurata per la partita (A7): <ul style="list-style-type: none"> 10% della partita A7 stessa col massimo di 10.000,00 euro per i residui radioattivi; 15% della partita A7 stessa col massimo di 15.000,00 euro per spese di bonifica del suolo;
VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (A8)	In base all'evento	In base all'evento	Somma assicurata per Sinistro /anno assicurativo per Veicoli e/o natanti e imbarcazioni di terzi in consegna o custodia (A8)
LASTRE - Rottura lastre e insegne in aumento (A9)	-	150,00 euro per Sinistro	3.000,00 euro per singola lastra/insegna/lucernario. La somma assicurata Lastre (A9), si intende in aumento al limite di 3.000,00 euro, per Sinistro/anno, previsto dall'Art. 1.15 - "Rottura di lastre o insegne".



Ci sono limiti di copertura?

Sezione A - Incendio - CLAUSOLE OPZIONALI INCENDIO (A11)

Clausola - Prestazione	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Fabbricati in leasing con formula a Valore residuo (LEA01)	In base all'evento	In base all'evento	Limite del valore già ammortizzato alla data del Sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene

Sezione A - Incendio – PARTITA PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF)

Clausola - Prestazione	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
PANNELLI SOLARI e/o FOTOVOLTAICI (PSF)	Vedi Scheda di polizza		Somma assicurata PSF
	-	Franchigia 500, ⁰⁰ euro per sinistro Per l'azione diretta o indiretta del Fulmine	
	10%	Franchigia A base per Sinistro	Per danni da Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggi - Limite di indennizzo 80% della somma assicurata, per sinistro e per anno
	-	Franchigia A base per Sinistro	Per danni da Bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido, per rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento – Limite per componentistica impianto posta nei piani interrati e/o seminterrati: limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per Sinistro/anno assicurativo
	-	Franchigia A base per Sinistro	Per danni da Gelo che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture – Limite per componentistica impianto posta nei piani interrati e/o seminterrati: limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per Sinistro/anno assicurativo
	-	Franchigia A base per Sinistro	Per danni da Bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), per causa accidentale a seguito di guasto o rottura degli impianti stessi - Limite di indennizzo del 50% della somma assicurata per Sinistro/anno assicurativo
	10%	Franchigia A base per Sinistro	Per danni da Dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori - Limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per Sinistro/anno assicurativo
	-	Franchigia A base per Sinistro	Per danni da Occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento (esclusi gli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana), al servizio del Fabbricato - Limite di indennizzo di 10.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/anno assicurativo
	Per Fenomeni elettrici, vedi partita FENOMENI ELETTRICI (A5) se acquistata		
	-	-	Per Spese demolizione e sgombero – Limite del 20% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza per Sinistro/anno assicurativo
	-	-	Per Spese per il trasporto e ricollocamento – Limite del 20% della somma assicurata per Sinistro/anno assicurativo



Ci sono limiti di copertura?

Sezione A1 – Eventi Naturali e/o catastrofali

Eventi atmosferici e Sovraccarico neve - "Forma BASE" (ENCB)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (*)
Eventi atmosferici	Vedi Scheda di polizza		Limite massimo di indennizzo in % sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza.
Eventi atmosferici - Danni al Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	Vedi Scheda di polizza		20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 250.000,00 euro per Sinistro e con sotto-limite per stampe di 50.000,00 euro
Sovraccarico neve	10%	2.500, ⁰⁰ euro per Sinistro	Limite del 50% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro sinistro/anno assicurativo.
Accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici	10%	500, ⁰⁰ euro per Sinistro	Limite per Sinistro/anno assicurativo: - 5.000,00 euro per pannelli solari e/o fotovoltaici - 2.000,00 euro per grondaie, pluviali, camini e comignoli

(*) Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nella clausola EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE – FORMA BASE (ENCB).

Eventi atmosferici e Sovraccarico neve - "Forma ESTESA" (ENFE)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (*)
Eventi atmosferici	Vedi Scheda di polizza		Limite massimo di indennizzo in % sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza.
Eventi atmosferici - Danni al Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	Vedi Scheda di polizza		20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 250.000, ⁰⁰ euro per Sinistro e con sotto-limite per stampe di 50.000, ⁰⁰ euro
Eventi atmosferici: Fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie e/o Contenuto, se presente	10%	Franchigia A base per Sinistro	20.000, ⁰⁰ euro per Sinistro /anno assicurativo
Eventi atmosferici: Contenuto all'aperto – Tende per esterno	10%	500, ⁰⁰ euro per Sinistro	5.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Danni materiali direttamente causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica, pensiline, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati	10%	Franchigia A base per Sinistro	Limite di 20.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/anno assicurativo
Sovraccarico neve	10%	2.500, ⁰⁰ euro per Sinistro	Limite del 50% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro sinistro/anno assicurativo.
Accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici	10%	500, ⁰⁰ euro per Sinistro	Limite per Sinistro/anno assicurativo: - 5.000,00 euro per pannelli solari e/o fotovoltaici - 2.000,00 euro per grondaie, pluviali, camini e comignoli

(*) Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nella clausola EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE – FORMA ESTESA (ENFE).

**Ci sono limiti di copertura?**

Danni ad arredamento e giochi all'aperto - (CA02)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Danni ad arredamento e giochi all'aperto (CA02)	10%	500,00 euro per Sinistro	5.000,00 euro Sinistro/anno assicurativo.
Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento - (ALLAG)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (*)
Bagnamento e/o allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua	Vedi Scheda di polizza		30% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da Sinistro. Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", col massimo 100.000,00 euro Sinistro/anno assicurativo.
Bagnamento e/o allagamento conseguente a intasamento, occlusione o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana	10%	1.000,00 euro per Sinistro	15.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
Danni al Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	10%	Franchigia A base per Sinistro	20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" con il massimo di 100.000,00 euro Sinistro/anno assicurativo
<i>(*)Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nella clausola INTEGRAZIONE DANNI DA BAGNAMENTO E/O ALLAGAMENTO (ALLAG).</i>			
Danni da eventi atmosferici ai Pannelli solari/fotovoltaici - (ENPS)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Danni materiali e diretti da eventi atmosferici ai pannelli solari e/o fotovoltaici da grandine ed eventi atmosferici	Vedi Scheda di polizza		Fino alla percentuale della somma assicurata alla partita PSF come indicato nella Scheda di polizza.
Grandine su fragili in aumento (GR)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Danni ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre e insegne, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica, pensiline, tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati per effetto della grandine	10%	Franchigia A base per Sinistro	Vedi Scheda di polizza
Terremoto (TERREM)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (*)
TERREMOTO (TERREM)	Vedi Scheda di polizza		Limite massimo di indennizzo in % sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza.*
Danni al Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	-	1.000,00 euro per Sinistro	20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 25.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
<i>(*)Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nella clausola TERREMOTO (TERREM)</i>			

**Ci sono limiti di copertura?**

Inondazione / Alluvione (INONDA)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (*)
INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA)	Vedi Scheda di polizza		Limite massimo di indennizzo in % sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza.*
Danni al Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	-	1.000,00 euro per Sinistro	20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 25.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
(*)Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nella clausola INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA)			
Sezione A1 – Eventi Naturali e/o catastrofali – limiti cumulativi			
Le indicazioni che seguono sono valide per l'intera Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali. Si precisa, inoltre, che i limiti ivi indicati, non sono cumulabili con quelli della Sezione A - Incendio (da intendersi come limiti massimi validi per entrambe le sezioni A e A1)			
Danni a Merci temporaneamente risposte presso l'abitazione del titolare (Art. 1.3 Sezione A – Incendio)	10%	Franchigia A base per Sinistro	2% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 10.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.

Sezione A1 – Eventi Naturali e/o catastrofali – Oneri e spese

Oneri e spese	Limite di indennizzo
Le indicazioni che seguono sono valide per l'intera Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali. Si precisa, inoltre, che i limiti ivi indicati, non sono cumulabili con quelli della Sezione A - Incendio (da intendersi come limiti massimi validi per entrambe le sezioni A e A1)	
Spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire ad idonea discarica i residui del sinistro (lett. B. Art. 1.10)	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il limite di indennizzo di 100.000,00 euro per Sinistro (fermo quanto previsto all'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo")
Spese per il trasloco e ricollocamento del Contenuto rimasto illeso (lett. C. Art. 1.10)	10% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 50.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo (fermo quanto previsto all'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo")
Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione (Art. 1.11)	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza (fermo quanto previsto dall'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo")
Onerari di riprogettazione del fabbricato (Art. 1.12)	2% della somma assicurata alla partita A1 - "Fabbricato", con il massimo di 10.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo (fermo quanto previsto all'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo")
Onerari dei periti (Art. 1.13)	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col minimo di 750,00 euro ed il massimo di 10.000,00 euro (fermo quanto previsto all'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo")

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione B - DANNI INDIRETTI**

Garanzia Prestazione	Limite di indennizzo
MAGGIORI SPESE (B1)	Spese sostenute entro 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro
INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% (B2)	Fino al 10% dell'indennizzo col massimo di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI (B2)	15% se l'indennizzo danni diretti è inferiore o pari a 5.000,00 euro;
	20% se l'indennizzo danni diretti è oltre 5.000,00 fino a 50.000,00 euro;
	25% se l'indennizzo danni diretti è oltre 50.000,00 fino a 100.000,00 euro;
	30% se l'indennizzo danni diretti è superiore a 100.000,00 euro;
	in ogni caso col massimo di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
	15% se l'indennizzo danni diretti è relativo alla garanzia A12 - "Terremoto" o alla garanzia A13 - "Inondazione-Alluvione", in ogni caso col massimo di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
PERDITA PIGIONI (B3)	In ogni caso col limite massimo di un anno assicurativo e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda di Polizza (Affitto annuo - Valore intero).



Ci sono limiti di copertura?

Sezione C - Furto e Rapina - GARANZIA BASE

Beni	Limite di indennizzo per la partita C1 - Contenuto Furto	
Quadri, tappeti ed oggetti d'arte	Limite del 10% della somma assicurata con il massimo di 10.000,00 euro per singolo oggetto	
Merchi di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in Polizza (comprese cose assicurate contenenti rame, oro e/o metalli preziosi)	Limite del 10% della somma assicurata con il massimo di 10.000,00 euro per merci di rischio più elevato. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta.	
Valori	Limite del 10% della somma assicurata con il massimo di 3.000,00 euro. Raddoppio dei suddetti limiti per i Valori custoditi in Cassaforte a muro o di peso superiore a 200 kg. I due limiti non sono cumulabili tra loro.	
Natanti, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine	Limite del 20% della somma assicurata con il massimo di 15.000,00 euro per Sinistro e di 10.000,00 euro per singolo veicolo (o natante).	
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi Addetti	Limite del 5% della somma assicurata con il massimo di 3.000,00 euro per Sinistro comunque con il limite di 500,00 euro per singolo oggetto.	
Enti particolari (compresi i supporti dati)	Limite del 30% della somma assicurata per Sinistro. Indennizzabili solo le spese sostenute entro 12 mesi dal Sinistro.	
Garanzia Opzionale	Importo liquidabile	Limite
Garanzia Opzionale C1 CONTENUTO FURTO - Formula Limitata	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso*.	* L'importo liquidabile viene ridotto dall'90% all'80%, se il suddetto limite è operante in concomitanza con quello previsto dall'Articolo Mezzi di chiusura non conformi o con altri limiti espressi in percentuale, previsti in polizza.
Garanzia Base	Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
Contenuto presso terzi	<i>Se Mezzi di chiusura non conformi o se caratteristiche del Fabbricato non conformi AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</i>	20% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" (o "Contenuto Furto - Formula limitata") col massimo di 20.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Contenuto presso magazzino separato (oltre 100 m. dall'attività principale, nello stesso Comune)		20% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" (o "Contenuto Furto - Formula limitata") col massimo di 2.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Contenuto presso fiere e mostre	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	20% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" (o "Contenuto Furto - Formula limitata") col massimo di 20.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Trasloco delle cose assicurate	-	50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" (o "Contenuto Furto - Formula limitata") col massimo di 20.000,00 euro per Sinistro
Guasti cagionati dai ladri - Furto fissi e infissi - Guasti a impianto di sorveglianza o allarme - Guasti a infissi esterni	-	Limite di 3.000,00 euro per Sinistro
Atti vandalici	-	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" (o "Contenuto Furto - Formula limitata") col massimo di 3.000,00 euro per Sinistro



Ci sono limiti di copertura?

Sezione C - Furto e Rapina - GARANZIA BASE

Garanzia Base		Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
Portavalori		In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" (o "Contenuto Furto - Formula limitata") col massimo di 3.000,00 euro per Sinistro
Spese ed onorari del perito		-	Limite del 10% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 750,00 euro e massimo di 3.000,00 euro per Sinistro.
Spese sostenute	per la duplicazione di documenti personali sottratti	-	Limite complessivo di 1.500,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
	sostituzione delle serrature di ingresso o chiavi antifurto		
	per migliorare i mezzi di chiusura o spese per temporanea vigilanza		
Costo di riacquisto del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione degli enti particolari		Indennizzabili solo le spese sostenute entro 12 mesi dal Sinistro.	30% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" (o "Contenuto Furto - Formula limitata") per Sinistro.
Mezzi di chiusura non conformi		In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	<i>Per maggiori dettagli si rinvia a quanto previsto per introduzione attraverso mezzi di chiusura non conformi o attraverso fabbricato con caratteristiche costruttive non conformi.</i>
Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto per le attività: 477831 - "Negozio di oggetti d'arte, galleria d'arte - Esclusi preziosi" 477920 - "Negozio di antiquariato - Esclusi preziosi" 472600 - "Tabaccheria e ricevitoria (anche con bar)" 474100 - "Commercio di computer, attrezzature per ufficio e informatica in genere" 477820 - "Ottilico e vendita di materiale per fotografia" 474300 - "Negozio di apparecchi audio e video" 477835 - "Negozio di articoli in argento o da regalo - Bomboniere" 471990 - "Bazar, emporio di vari prodotti non alimentari - Esclusi preziosi" 477220 - "Commercio di articoli di pelletteria e da viaggio, compresa selleria ed articoli per equitazione" 477210 - "Negozio di calzature e accessori" 477110 - "Negozio di abbigliamento, inclusi abiti da lavoro, indumenti protettivi - Escluse pellicce" 477310 - "Farmacie e parafarmacie" 464610 - "Commercio all'ingrosso di medicinali" 477891 - "Filatelia, numismatica e articoli da collezionismo - Esclusi preziosi" 4672F - "Commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi - Con acciai rapidi ed inossidabili, bronzo, ottone, rame e stagno, alluminio" 474200 - "Negozio di telefonia e apparecchi di telecomunicazioni" 465209 - "Commercio di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici" 475400 - "Negozio di elettrodomestici" 471120 - "Supermercati (imprese oltre 9 addetti)" 471140 - "Supermercati, Minimarket, drogheria, prodotti per la casa (fino a 9 addetti)" 477894 - "Commercio di articoli per adulti (sexy shop)" 477611 - "Garden center - Vivaista - Floricoltura" 476410 - "Negozio di biciclette (compresa riparazione)"		10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" (o "Contenuto Furto - Formula limitata") col massimo di 2.000,00 euro. Detta Franchigia, se operante in concomitanza con un altro limite di Indennizzo espresso in percentuale, eventualmente previsto, verrà considerata come minimo assoluto.	<i>Per le Merci in deposito e/o lavorazione previste dalla copertura "Contenuto presso terzi o presso magazzino separato", la detrazione dell'importo del 10% si intende riferita alla sola somma assicurata presso terzi.</i>
Furto pannelli solari o impianti fotovoltaici sul tetto o su pareti verticali o su terrazze		-	50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" (o "Contenuto Furto - Formula limitata") per Sinistro/anno assicurativo.
Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività		In caso di sinistro furto senza segni di scasso o manomissione, AXA corrisponderà all'Assicurato il 70% restando il 30% a carico dell'Assicurato stesso.	50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" (o "Contenuto Furto - Formula limitata") col massimo di 5.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Furto (o rapina o estorsione) commesso utilizzando veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato		In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	* Se il suddetto limite è operante in concomitanza con altri previsti dalla Polizza l'importo liquidabile viene ridotto dal 90% al 75%. Se il suddetto limite è operante, in concomitanza con una Franchigia, la Franchigia verrà considerata minimo assoluto.
<i>Tale riduzione di indennizzo non si applica qualora i veicoli utilizzati per l'asportazione dei beni assicurati siano assicurati per la R.C.A. con AXA.</i>			

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione C - Furto e Rapina - GARANZIE BASE**

Norme che regolano il sinistro Furto	Importo liquidabile	Limite di indennizzo
Esistenza di procedure concorsuali	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.*	* Se il suddetto limite è operante in concomitanza con altri previsti dalla Polizza l'importo liquidabile viene ridotto dall'80% al 70%. Se il suddetto limite è operante, invece, in concomitanza con una Franchigia, la Franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Sezione C - Furto e Rapina - GARANZIE OPZIONALI FURTO

Garanzie Opzionali Furto	Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo	
INTEGRAZIONE VALORI (C2)	Per garanzia Portavalori in caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	Somma assicurata (C2) per Sinistro/anno assicurativo	
FURTO ATTREZZI e MERCI TRASPORTATE (C4)	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" (o "Contenuto Furto - Formula limitata") relativa all'ubicazione da cui sono partiti i veicoli, col limite di 3.000,00euro per Sinistro/anno assicurativo e con il sotto-limite di 1.000,00 euro per attrezzi e utensili.	
VEICOLI e/o NATANTI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (C5)	Furto con scasso di Mezzi di chiusura conformi Furto con presenza di addetti durante orario di lavoro e chiavi dei veicoli regolarmente custodite	Somma assicurata (C5) per Sinistro/anno assicurativo	
	Mezzi di chiusura non conformi o chiavi veicoli non regolarmente custodite		
	Danni subiti dai veicoli/natanti da tentato furto e/o Furti parziali (furto di parti del veicolo)	Scoperto 20% col minimo di 500,00 euro per Sinistro	Limite di 3.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
FURTO CON DESTREZZA (C7)	Franchigia di 250,00 euro per Sinistro	Somma assicurata (C7) per Sinistro/anno assicurativo	
Clausole Opzionali Furto (C6)		Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
DISTRIBUTORI AUTOMATICI (C828)		Scoperto 10% col minimo di 100,00 euro per Sinistro	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" (o "Contenuto Furto - Formula limitata"), col massimo di 2.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
DISTRIBUTORI AUTOMATICI (C828) per Cod. 479920 "Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - Esclusi preziosi"			Limite di 500,00 euro per singolo distributore automatico col massimo di 5.000,00 euro per Sinistro.
COSE ALL'APERTO (CA3)	Per cose all'aperto nell'area o nel recinto dell'attività assicurata	Scoperto 20% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" (o "Contenuto Furto - Formula limitata"), col massimo di 2.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
	Qualora riposte in locali chiusi a chiave con mezzi di protezione e chiusura non conformi	Scoperto 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	
FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI TERREMOTO (FTEM)		Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per Sinistro	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" (o "Contenuto Furto - Formula limitata"), col massimo di 5.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI (FES)		Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per Sinistro	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" (o "Contenuto Furto - Formula limitata"), col massimo di 5.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione C - Furto e Rapina - GARANZIE OPZIONALI FURTO**

Garanzie Opzionali Furto		Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI RAFFORZATI ed operatività della garanzia (24 A)	Per introduzione attraverso mezzi di chiusura inferiori a quelli standard previsti in polizza	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	<i>Per maggiori dettagli si rinvia al testo della Clausola 24A per Mezzi di chiusura non conformi</i>
	Per introduzione attraverso mezzi di chiusura non conformi alla clausola 24A, ma conformi a quelli standard	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	
	Per introduzione attraverso il tetto o fabbricato con caratteristiche inferiori		
IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO COLLEGATO (434 B)		In caso di sinistro con mancato funzionamento dell'impianto o della trasmissione del segnale di allarme (non dovuto a manomissione dei ladri), AXA corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	-
IMPIANTO ANTIFURTO GENERICO (488 C)		In caso di sinistro con mancato funzionamento dell'impianto (non dovuto a manomissione dei ladri), detrazione forfettaria di 1.000,00 euro per Sinistro.	-
AGGRAVAMENTO RISCHIO FURTO (450 C)*		In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	* Se il suddetto limite è operante in concomitanza con altri previsti dalla Polizza l'importo liquidabile viene ridotto dall'80% al 70%.

Sezione D - GUASTI MACCHINE / DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Garanzia Base	Scoperto e/o franchigia	Limite di indennizzo
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (D1)	Scoperto 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro (salvo che in scheda di Polizza sia indicato un minimo superiore)	Somma assicurata alla partita D1 - "Apparecchiature elettroniche" con sotto-limite per i Conduuttori esterni 3.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
MACCHINARIO (D2)	Scoperto 20% col minimo indicato in scheda di Polizza	Somma assicurata alla partita D2 - "Macchinario" per Sinistro/anno assicurativo
MACCHINARIO (D2) per danni materiali e diretti ai fabbricati provocati dal macchinario assicurato	-	Limite di 15.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Oneri e spese	Scoperto e/o franchigia	Limite di indennizzo
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (D1) Maggiori spese per noleggio di apparecchio elettronico sostitutivo	-	1.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (D1) Supporti dati e programmi in licenza d'uso - Costi di riacquisto e ricostruzione dei supporti di dati intercambiabili distrutti e danneggiati nonché, per programmi in licenza d'uso, i costi per la duplicazione ed il loro riacquisto	Scoperto 10% col minimo di 150,00 euro per Sinistro	30% della somma assicurata alla partita D1 - "Apparecchiature elettroniche"
Spese ed onorari di competenza dei periti	-	10% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 750,00 euro e massimo di 3.000,00 euro per Sinistro

Per tutte le garanzie resta fermo quanto disposto dall'articolo "Limite massimo dell'indennizzo".

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione E - ASSISTENZA**

Prestazioni di Assistenza Informatica	Operatività
1. Ripristino dell'operatività dell'Apparato digitale "Office" e dell'apparato Digitale "Mobile"	Massimo 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Office" e 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Mobile"
2. Ripristino dell'operatività della rete Dati	
3. Intervento a seguito di virus (sull'Apparato digitale "Office" e sull'apparato Digitale "Mobile")	
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza informatica, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.	

Sezione F - Responsabilità Civile - R.C.T. Garanzia Base

F1 - R.C.T. - Garanzia Base	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/ Risarcimento
Garanzia Base F1 - R.C.T. per danni a Cose <i>salvo quando diversamente indicato nel normativo (c.d. franchigie fisse)</i>	-	Franchigia base R.C.T. per Sinistro indicata in scheda di Polizza	In base all'evento, se previsto un limite di Indennizzo/Risarcimento.
Proprietà del fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	-	250,00 euro per Sinistro	-
Proprietà del fabbricato: fabbricati in stato di inattività per danni a Cose	-	1.000,00 euro per Sinistro	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo
Committenza auto per danni a Cose	-	150,00 euro per Sinistro	-
Danni alle Cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo presso la sua attività, trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori	10%	250,00 euro per Sinistro (o se superiore Franchigia base R.C.T.)	Limite di 100.000 euro per Sinistro/ anno assicurativo
Bar e ristorazione - Barbieri e parrucchieri: danni cagionati ai capi di vestiario indossati dei clienti	-	150,00 euro per ogni danno indennizzabile	Limite di 2.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.
Istituto di bellezza - Centro estetico - Estetista - Visagista ed Estetica: danni cagionati in occasione dei servizi professionali prestati a domicilio dei clienti. R.C. dalla proprietà e dall'esercizio di sauna, bagno turco, vasche idromassaggio	-	Nessuna franchigia	-
R.C.T. - Danni a Cose di terzi da incendio, esplosione e Scoppio dei Fabbricati e relativo contenuto	-	Franchigia base R.C.T. per Sinistro indicata in scheda di Polizza	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
R.C.T. - Danni da interruzione o sospensione di attività	10%	1.500,00 euro per Sinistro (o se superiore Franchigia base R.C.T.)	Limite del 10% del massimale per danni a Cose Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", col massimo di 500.000,00 euro, per Sinistro/anno assicurativo.
R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale	10%	1.500,00 euro per Sinistro (o se superiore Franchigia base R.C.T.)	Limite del 5% del massimale per danni a Cose Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", col massimo di 150.000,00 euro, per Sinistro/anno assicurativo.

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione F - Responsabilità Civile - R.C.T. Garanzia Base**

F1 - R.C.T. - Garanzia Base		Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/ Risarcimento
R.C.T. - Smercio in regime "Claims Made"	Per smercio	-	-	Entro il massimale indicato alla Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", che rappresenta limite di Indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo
	Per danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato (c.d. difetto originario del prodotto) quando previsto (es. per generi alimentari di produzione propria somministrati nei locali, prodotti galenici e cosmetici)	-	-	Entro il massimale di Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", con il sotto limite di 500.000,00 euro per Sinistro/Sinistro in serie/anno assicurativo, per danni da difetto originario del prodotto.
R.C.T. - Committenza lavori di straordinaria manutenzione per danni a Cose		10%	500,00 euro per Sinistro (o se superiore Franchigia base R.C.T.)	Entro il massimale di Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", con il sotto limite di 500.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo.
R.C.T. - Cessione di lavori in subappalto (fino al 50% del fatturato annuo totale) - Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti danni da morte e/o lesioni gravi o gravissime - art. 583 Codice Penale		-	-	Limite del 50% del massimale di Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", col massimo di 1.500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
R.C.T. - Danni a mezzi sotto carico e scarico		-	Franchigia base R.C.T. per Sinistro indicata in scheda di Polizza	-
R.C.T. - Danni a veicoli dei Prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa		10%	300,00 euro per veicolo danneggiato	-
R.C.T. - R.C. personale degli Addetti - Rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa (soli casi di infortunio sul lavoro che cagionino danni da morte e/o lesioni gravi o gravissime - art. 583 Cod. Penale)		-	-	Solo per Rivalsa INAIL limite di 150.000,00 euro, per Sinistro/ anno assicurativo (è sottolimito del massimale R.C.T.).
R.C.T. - R.C. personale - Responsabilità dall'uso per legittima difesa di armi, anche da fuoco		-	Franchigia base R.C.T. per danni a Cose per Sinistro	Nel limite del massimale di Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", col massimo di 1.000.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.

Sezione F - Responsabilità Civile - Garanzie e Clausole Opzionali R.C.

Garanzia Opzionale R.C.		Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/ Risarcimento
LAVORI PRESSO TERZI (F2)	Danni a Cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori	10%	Franchigia base R.C.T. per danni a Cose per Sinistro	Limiti per Sinistro e per anno assicurativo indicati in scheda di Polizza, rispettivamente: - limite per danni a Cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori; - sotto limite per danni a condutture ed impianti sotterranei; - limite per danni a Cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori presso terzi.
	Danni a condutture ed impianti sotterranei			
	Danni a Cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori presso terzi	-		
	R.C. per danni da furto cagionato da persone che si siano avvalse, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato	10%		



Ci sono limiti di copertura?

Sezione F - Responsabilità Civile - R.C.T. Garanzia Base

Clausole Opzionali R.C. (F3)	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/ Risarcimento
R.C.T. - DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE (E707)	20%	750, ⁰⁰ euro per Sinistro (o Franchigia base R.C.T. se superiore)	Limite di 100.000, ⁰⁰ euro, per Sinistro/ anno assicurativo.
R.C.T. - ESTENSIONE SMERCIO FUORI DAI LOCALI DELL'ATTIVITÀ (E708)	-	-	Il sotto limite per danni da difetto originario del prodotto di 500.000, ⁰⁰ euro (previsto dalla copertura base), si intende elevato a 1.000.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/ Sinistro in serie/ anno assicurativo.
R.C.T. - COSE PORTATE DAI CLIENTI (E444)	10%	150, ⁰⁰ euro per cliente danneggiato (o stesso nucleo familiare)	Limite di 5.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/anno assicurativo. Per locali destinati a sala degustazione o ristoro il sotto limite si intende elevato a 10.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/anno assicurativo. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.
R.C.T. - COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI (E445) Attività 960110 - "Lavanderie e tintorie industriali di tessuti"	20%	500, ⁰⁰ euro per Sinistro	Limite 5‰ (pro mille) del massimale assicurato F1 - "R.C.T. Garanzia Base" per Sinistro/ anno assicurativo.

Sezione F - Responsabilità Civile - Garanzie e Clausole Opzionali R.C.

Clausole Opzionali R.C. (F3)	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento
R.C.T. - DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE (E707)	20%	750, ⁰⁰ euro per Sinistro (o Franchigia base R.C.T. se superiore)	Limite di 100.000, ⁰⁰ euro, per Sinistro/ anno assicurativo.
R.C.T. - ESTENSIONE SMERCIO FUORI DAI LOCALI DELL'ATTIVITÀ (E708)	-	-	Il sotto limite per danni da difetto originario del prodotto si intende elevato a 1.000.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/ Sinistro in serie/ anno assicurativo.
R.C.T. - COSE PORTATE DAI CLIENTI (E444)	10%	150, ⁰⁰ euro per cliente danneggiato (o stesso nucleo familiare)	Limite di 5.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/anno assicurativo. Per attività di bar e ristorazione e locali destinati a ristoro il sotto limite si intende elevato a 10.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/anno assicurativo. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.
R.C.T. - COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI (E445) Attività 96012U - "Lavanderie, tintorie - escluse lavanderie a gettoni" - Attività 96012V - "Lavanderie a gettoni"	10%	150, ⁰⁰ euro per cliente danneggiato (o stesso nucleo familiare)	3‰ (pro mille) del massimale assicurato F1 - "R.C.T. Garanzia Base" per Sinistro/anno assicurativo. Limite massimo per singolo capo danneggiato di 500, ⁰⁰ euro.
R.C. - PRESTATORI DI LAVORO STAGIONALI (STAG)	Come garanzia R.C.O. per danni subiti dai Prestatori di lavoro stagionali. Come garanzie R.C.T. per danni cagionati a terzi dai Prestatori di lavoro stagionali. <i>Si veda anche quanto previsto dall'articolo "Parametro utilizzato per la tariffa (Numero Addetti) - Tolleranze.</i>		



Ci sono limiti di copertura?

Sezione F - Responsabilità Civile - R.C. POSTUMA (F4)				
R.C. Postuma <i>Tipo 1) Postuma dell'installatore e manutentore</i>		Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/ Risarcimento
Postuma dell' installatore e manutentore	R.C. Postuma installatore e manutentore di cose in genere <i>Termine massimo per la denuncia fino a 2 anni dalla data di ultimazione dei lavori, in vigenza temporale della Polizza.</i> Danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose montate, installate o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica dopo l'ultimazione dei lavori	10% per danni a Cose	250, ⁰⁰ euro per Sinistro per danni a Cose	Massimale R.C.T. per Sinistro / Sinistro in serie / anno assicurativo: <ul style="list-style-type: none"> • 100% del massimale R.C.T. (Garanzia base - F1) per danni a persona; • 10% del massimale R.C.T. (Garanzia base - F1) per danni a Cose; • 5% del massimale R.C.T. (Garanzia base - F1) per danni da interruzione o sospensione di attività; • 5.000,⁰⁰ euro, per danni conseguenti ad errore di progettazione di impianti (previsti dal D.M. n. 37/ 2008) o per errori commessi nel settaggio o reinstallazione di programmi di apparecchi o impianti di domotica civile.
	R.C. Postuma installatore di impianti, manutentore o riparatore di impianti previsti dal D.M. n. 37/2008 (e Legge n. 46/1990) <i>Termine massimo per la denuncia fino a 10 anni dalla data di ultimazione lavori, in vigenza temprale della Polizza.</i>		3.000, ⁰⁰ euro per Sinistro per danni da interruzione e sospensione di attività	
R.C. Postuma <i>Tipo 2) - R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti</i>		Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/ Risarcimento
Postuma riparatore di veicoli o natanti	R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti <i>Termine massimo per la denuncia fino 24 mesi dalla riconsegna ai clienti, in vigenza temporale della Polizza.</i> Danni subiti e/o causati da veicoli o da natanti riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione od oggetto di lavori di installazione di impianti o accessori.	10% per danni a Cose	250, ⁰⁰ euro per Sinistro per danni a Cose	Massimale R.C.T. per Sinistro / anno assicurativo: <ul style="list-style-type: none"> • 100% del massimale R.C.T. (Garanzia base - F1), per danni a persona; • 10% del massimale R.C.T. (Garanzia base - F1), per danni a cose.
	Clausole Opzionali R.C. Postuma			
ESTENSIONI LIMITI - ATTIVITÀ PREGRESSA (A360) qualora l'Assicurato non documenti altra precedente assicurazione R.C. Postuma		-	5.000, ⁰⁰ euro per Sinistro	Limite di 25.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/ anno assicurativo
ESTENSIONE ALL'ATTIVITÀ DELLE DITTE SUBAPPALTATRICI (A361)		Come garanzia F4 - R.C. Postuma		Limiti come garanzia F4 - R.C. Postuma
ESTENSIONE RICERCA GUASTI (A362)		-	300, ⁰⁰ euro per Sinistro	Limite di indennizzo di 2.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/anno assicurativo.
Sezione F - Responsabilità Civile - GARANZIA R.C.O.				
F5 - Garanzia R.C.O.		Franchigia		Limite di Indennizzo/ Risarcimento
Garanzia R.C.O. Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro		Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia R.C.O. sull'invalidità permanente indicata nella scheda di Polizza		Massimale per persona e massimale per Sinistro assicurati F5 - R.C.O
Sezione F - Responsabilità Civile - R.C. MALATTIE PROFESSIONALI				
F6 - R.C. Malattie Professionali		Limite di Indennizzo/Risarcimento		
R.C. MALATTIE PROFESSIONALI		Limite per persona indicato nella scheda di Polizza		
Clausola Opzionale R.C. Malattie Professionali		Limite di Indennizzo/Risarcimento		
ESTENSIONE ATTIVITÀ PREGRESSA (A230) qualora l'Assicurato non documenti altra precedente assicurazione R.C. Malattie professionali		Per ogni sinistro indennizzabile relativo all'attività pregressa la garanzia è prestata sino ad un limite del 25% del massimale assicurato per Sinistro e sino ad un limite del 25% del massimale assicurato per persona.		

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione F - Responsabilità Civile - R.C. DATORIALE**

F7 - R.C. Datoriale	Limite di Indennizzo/Risarcimento		
R.C. DATORIALE (F7)	Massimale assicurato alla partita F7 - R.C. Datoriale valido per tutte le perdite patrimoniali derivanti da tutte le Richieste di Risarcimento presentate nei confronti dell'impresa Contraente e/o di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di durata dell'assicurazione.		
R.C. Datoriale con operante la Clausola Opzionale R.C. "Prestatori di lavoro stagionali (STAG)"	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento
R.C. DATORIALE per perdite patrimoniali derivanti da richieste di Risarcimento promosse da un lavoratore stagionale Se prevista in Polizza la Clausole Opzionale R.C. "Prestatori di lavoro stagionali (STAG)"	10%	500, ⁰⁰ euro per Sinistro	Massimale assicurato alla Partita F7 - R.C. Datoriale

Sezione F - Responsabilità Civile - R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

F8 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento
Proprietà del Fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	-	250, ⁰⁰ euro per Sinistro	-
Proprietà del Fabbricato: fabbricati in stato di inattività per danni a cose	-	1.000, ⁰⁰ euro per Sinistro	Limite di 500.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/anno assicurativo.
Ulteriori garanzie richiamate per F9 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento
Danni materiali e diretti cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio del Fabbricato di proprietà dell'Assicurato	-	-	Limite di 500.000, ⁰⁰ euro per Sinistro. Limite per anno assicurativo pari al 50% del massimale F8 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato"
Danni da interruzione o sospensione di attività	10%	1.500, ⁰⁰ euro per Sinistro	Limite del 10% del massimale per danni a Cose F8 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" col massimo di 500.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/ anno assicurativo.
Danni a veicoli dei Prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa	10%	300, ⁰⁰ euro per veicolo danneggiato	-
Danni da inquinamento accidentale	10%	1.500, ⁰⁰ euro per Sinistro	Limite del 5% del massimale per danni a Cose F8 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" col massimo di 150.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/ anno assicurativo.
Committenza lavori di straordinaria manutenzione per danni a Cose	10%	500, ⁰⁰ euro per Sinistro	Entro il massimale per danni a Cose F8 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato", con il sotto limite di 500.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/ anno assicurativo.

Sezione G - TUTELA LEGALE

Tutela Legale	Limite di Indennizzo
TUTELA LEGALE - Garanzia Base (G1)	Massimale per Sinistro G1 - "Tutela Legale - Garanzia base"
Garanzia Opzionale Estensione Pacchetto Sicurezza	
TUTELA LEGALE - Protezione dati e reputazione "on line" (G2)	Massimale per Sinistro G2 - "Protezione dati e reputazione "online"
	Per attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato sotto limite di 1.500, ⁰⁰ euro per sinistro/evento
	Per intervento di un perito tecnico informatico per attività di Flooding sotto limite di 2.000, ⁰⁰ euro per evento (3 contenuti lesivi su unica piattaforma web o stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse)



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p style="text-align: center;">Denuncia di sinistro</p> <p>Per le Sezioni: A - Incendio, A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali, B - Danni indiretti, C - Furto e Rapina, D - Guasti Macchine/Danni alle Apparecchiature elettroniche: il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. La denuncia di sinistro deve contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o rubati con l'indicazione del rispettivo valore, la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente o l'Assicurato devono in caso di Sinistro Incendio o presumibilmente doloso, Esplosione o Scoppio, Furto, Rapina, Estorsione o Scippo, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA. Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C. Il Contraente o l'Assicurato devono altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo.</p>
	<p>Per la Sezione B - Danni Indiretti (garanzie: Maggiori spese; Indennità Aggiuntiva 10% e Indennità aggiuntiva a scaglioni; Perdita Pigioni) la denuncia di sinistro presentata per i danni materiali diretti, si intende valida anche per la garanzia danni indiretti.</p>
	<p>Per la Sezione F - Responsabilità Civile garanzie R.C.T./R.C.O.: il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro compresi gli eventuali testimoni nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.</p>
	<p>Per la garanzia R.C. Postuma: fermo quanto sopra previsto per le garanzie di Responsabilità Civile, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, senza ritardo ad AXA la richiesta di risarcimento a lui rivolta e di inoltrare, con la massima tempestività, le notizie ed i documenti in suo possesso al momento della denuncia di sinistro e quelli ottenuti successivamente.</p>
	<p>Per le garanzie R.C. Malattie Professionali: fermo quanto sopra previsto per le garanzie di Responsabilità Civile, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare ad AXA, tempestivamente da quando ne è venuto a conoscenza, l'insorgenza di una malattia professionale o eventuali circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria e di far seguito con notizie, documenti e atti relativi al caso denunciato.</p>
	<p>Per la garanzia R.C. Datoriale: in caso di richiesta di risarcimento, l'impresa Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto ad AXA entro 3 giorni (art. 1913 C.C.). L'impresa Contraente e/o l'Assicurato/i devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 C.C.). Se l'impresa Contraente o l'Assicurato vengono a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento, essi dovranno tempestivamente comunicare ad AXA mediante raccomandata A.R. tali circostanze, precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una richiesta di risarcimento e fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima della potenziale perdita patrimoniale. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione - società di salvataggio: Relativamente alle Sezioni A - Incendio, B - Danni Indiretti, D - Guasti macchine/Danni alle apparecchiature elettroniche, AXA, in caso di Sinistro indennizzabile, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra AXA e uno dei seguenti partner: BELFOR Italia S.r.l – sede legale: Corso di Porta Vittoria, 18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII, 181 – 21010 Cardano al Campo (VA); PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI); BENPOWER - sede legale: Via Stiria - 33100 Udine (UD); RECOTECH - sede legale: Via dei Cairoli 49 - 50131 Firenze (FI). Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per garantire un pronto ed efficace piano di emergenza e per limitare l'entità del danno.</p>
<p>Assistenza diretta/in convenzione: Relativamente alle prestazioni di Assistenza si rinvia a quanto previsto al successivo riquadro "Gestione da parte di altre imprese".</p>	
<p>Gestione dei sinistri da parte di altre imprese - La gestione dei servizi di Assistenza e delle garanzie Tutela Legale è stata affidata da AXA ad Inter Partner Assistance S.A., denominata AXA Assistance - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Per le Prestazioni di Assistenza in caso di sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance: Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma - Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia) - Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero). Per la Tutela Legale l'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance con la denuncia di sinistro.</p>	



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Consulenza Legale Telefonica: Se prevista la Sezione Assistenza si precisa, inoltre, quanto segue. AXA Assistance, tramite la sua Centrale Operativa, offre un servizio di consulenza legale telefonica, per fornire un supporto in caso di grave crisi determinata da evento previsto dalla presente Polizza che abbia come conseguenza una interruzione o rallentamento, anche parziale, dell'attività.</p> <p>Il supporto legale potrà riguardare, a titolo esemplificativo, i seguenti ambiti: diritto societario, rapporti di lavoro con i dipendenti e con i fornitori, reclami, violazione degli accordi di fornitura o di vendita, ecc.</p> <p>A fronte della richiesta, la Centrale Operativa provvederà a far richiamare l'Assicurato per la consulenza dal Legale incaricato, nel minor tempo possibile e comunque entro 3 giorni lavorativi.</p> <p>Il costo della consulenza è a carico di AXA.</p> <p>Modalità di denuncia del Sinistro: Ai fini della denuncia del sinistro, fermo restando i termini indicati per ciascuna Sezione di garanzia, l'Assicurato o il Contraente potrà formulare la richiesta mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi:</p> <ul style="list-style-type: none">• inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Agenzia di riferimento;• inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente all'impresa al seguente indirizzo: axaassicurazioni@axa.legalmail.it ;• accedendo direttamente all'Area riservata da App My Axa o da sito www.axa.it ed aprendo il sinistro in autonomia (secondo le funzionalità previste);• inviando lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: AXA Assicurazioni - Corso Como 17, 20154 Milano. <p>In ogni caso l'agente dell'Agenzia di riferimento è sempre a disposizione per ogni evenienza e per supportare la denuncia del sinistro con le modalità più idonee.</p> <p>Per le garanzie di Assistenza e/o Tutela legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:</p> <p style="text-align: center;">Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia) Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero)</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166). Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</p>
Obblighi dell'impresa assicuratrice	<p>Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'indennizzo - AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.</p> <p>Per i sinistri delle Sezioni A - "Incendio", A1 - "Eventi Naturali e/o Catastrofici", B - "Danni Indiretti", C - "Furto e Rapina", verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzia alcuno dei casi previsti dall'articolo della Sezione C - "Furto e Rapina": "Esclusioni", lettere c) e d).</p> <p>In caso di sinistro relativo alla Sezione A - "Incendio" o alla Sezione A1 - "Eventi Naturali e/o Catastrofici", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo della sezione incendio: "Esclusioni", lettera d).</p> <p>In caso di sinistro relativo alla Sezione D - "Guasti Macchine/Danni alle apparecchiature elettroniche", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo "Esclusioni", lettera c).</p> <p>Per le garanzie "Tutela Legale" in caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro e/o all'ammontare dello stesso (fermo quanto previsto dall'articolo "Gestione del sinistro") AXA Assistance si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi".</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione.</p> <p><i>Trattamento fiscale dei premi</i> - Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione. Il contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.</p>
Rimborso	In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.
Sospensione	Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"); in caso di trasloco (articoli "Trasloco delle cose assicurate" delle sezioni incendio e furto); come disciplinato dall'articolo furto "Esclusioni", lettera e), cioè per i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi (relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno).



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.



A chi è rivolto questo prodotto?

Azienda Protetta - Linea Commercio è un prodotto multigaranzia per negozi e attività commerciali, rivolto a imprenditori, titolari e/o proprietari di esercizi commerciali, attività di ristorazione e imprese commerciali. Si tratta, pertanto, di clienti che hanno bisogno di una protezione personalizzabile per i danni ai beni dell'azienda ed i danni a terzi nell'esercizio dell'attività, in particolare una copertura per:

- i danni materiali e diretti al fabbricato, al Contenuto, alle Merci e/o ai Macchinari;
- le conseguenze economiche che possono derivare da danni descritti al punto precedente;
- guasti al Macchinario o danni alle Apparecchiature elettroniche
- danni provocati a terzi durante l'esercizio dell'attività e/o per infortuni dei dipendenti
- le spese legali in riferimento a controversie derivanti dall'esercizio dell'attività
- danni di natura informatica
- ricevere assistenza in caso di emergenza all'interno dei locali

Con ulteriore possibilità di protezione personalizzata per le attività:

- agroalimentari (vino; salumi; formaggi; birra; olio etc.)
- negozi di abbigliamento
- ristorazione
- concessionarie e riparazioni veicoli
- cura della persona
- che adottano anche il lavoro da remoto / smart working



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 24,0 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modulo di richiesta online su sito internet www.axa.it "sezione Contatti". <p>Sono inoltre disponibili le seguenti ulteriori modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mail: reclami@axa.it • PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it • Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it</p> <p>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</p> <p>Per la Sezione Tutela Legale in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia. Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!